

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

449ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 APRILE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI,
del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI Pag. 22931

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22931

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 22933

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 22932

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 22931

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 22932

Presentazione di relazioni 22974

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docen-

ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 22933 e *passim*

ANTONICELLI 22936, 22947

BERGAMASCO 22966

BERTOLA, *relatore* 22934 e *passim*

CARRARO 22961

CHIARIELLO 22960

CIFARELLI 22966, 22973

* CINCIARI RODANO Maria Lisa 22968

CODIGNOLA 22970

DINARO 22942 e *passim*

FARNETI Ariella 22940

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*
22935 e *passim*

* MORLINO 22967

* PELLICANÒ 22938 e *passim*

PIOVANO 22947, 22960, 22971

PREMOLI 22953, 22958

* RENDA 22955

ROMANO 22958

SOTGIU 22951

SPIGAROLI 22934

INTERROGAZIONI

Annunzio 22974

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ando' per giorni 1, Caron per giorni 1, Cassano per giorni 1, Limoni per giorni 1, Lombardi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MAZZOLI e BALDINI. — « Modifica alle norme del testo unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, particolarmente in relazione alla silicosi » (1665).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana » (1631), previo parere della 5ª Commissione;

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione » (1632), previo parere della 5ª Commissione;

« Aggiornamento della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1633), previo parere della 5ª Commissione;

all'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli » (1624), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati **DE' COCCI e PREARO**. — « Modifica alla legge 1º agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (1629), previo parere della 8ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati **BIANCHI Gerardo** ed altri. — « Aumento del contingente delle " Stelle al

merito del lavoro » da conferire annualmente » (1614), previo parere della 5ª Commissione;

Deputato IANNIELLO. — « Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico » (1635), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Iscrizione alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori" degli avvocati e procuratori caduti vittime della rappresaglia nazista del 24 marzo 1944 » (1640), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1630), previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

GENCO ed altri. — « Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

LIMONI. — « Estensione a favore dei laureati addetti alle esercitazioni pratiche nelle università e negli istituti di istruzione universitaria dei benefici previsti per gli assistenti volontari » (1628), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

GERMANÒ. — « Modifiche all'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente

la ricostruzione della carriera dei professori universitari di ruolo » (1639), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati ACHILLI ed altri. — « Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale » (1618), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

RAIA ed altri. — « Abolizione del pagamento dei pedaggi sui tronchi di autostrada Messina-Catania, Messina-Patti e Patti-Buonfornello » (1619), previo parere della 5ª Commissione;

AVEZZANO COMES e SAMMARTINO. — « Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1621);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

DEL PACE ed altri. — « Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la estensione ai coltivatori diretti e affittuari dell'assistenza farmaceutica » (1620), previ pareri della 1ª, dell'8ª e della 11ª Commissione;

Deputati SCALIA ed altri. — « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1637), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i seguenti disegni di legge, già defe-

riti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

BARTOLOMEI e ZUGNO. — « Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (1319);

DINDO e TANSINI. — « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale » (670-B);

« Autorizzazione di spesa per la costruzione del posto unificato di controllo al valico di Clavière sul confine italo-francese » (1533);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputato DE MEO. — « Modifica dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523 » (1423).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella

scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 13. Passiamo quindi all'esame degli articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. ...

« Sulle richieste di copertura dei posti ai quali è connesso un insegnamento propedeu-

tico o fondamentale deve in ogni caso essere sentito il Consiglio di corso di laurea ».

13.0.1

TRABUCCHI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« Per i corsi di laurea e di diploma esistenti restano in vigore le attuali norme relative ai piani di studio, fino alla determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento che li caratterizzano ».

13.0.2

SPIGAROLI, CARRARO, DE ZAN

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Il motivo per cui è stato presentato questo emendamento va cercato nella nuova formulazione che è stata data all'articolo 4, nel quale si stabilisce che lo statuto di ogni università determina i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti.

Successivamente, con l'emendamento all'articolo 13 approvato nella seduta di ieri, si è stabilito che dai piani di studio non possono essere esclusi i settori di ricerca e di insegnamento previsti dalla legge di cui all'articolo 15 e che i piani alternativi devono indicare la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso. Con queste norme vengono stabilite delle modalità nuove circa la formazione dei piani di studio e, siccome tali norme sono legate all'organizzazione della struttura dipartimentale, non potendosi prevedere che questa organizzazione entri immediatamente in funzione (la legge infatti prevede un periodo di tempo di un anno entro il quale le università devono modificare i loro statuti al fine della realizzazione dei dipartimenti), era necessario stabilire delle norme di carattere provvisorio per quanto riguarda i corsi di laurea che sono finora in

atto, cioè delle norme transitorie riguardanti gli studenti che hanno già iniziato il loro corso di studi per conseguire una laurea o un diploma al momento in cui entrerà in vigore la riforma.

L'articolo aggiuntivo al 13 vuole consentire la possibilità di mantenere inalterata l'attuale disciplina per quanto concerne la formazione dei piani di studio, che, com'è noto, è prevista dalla legge n. 910 del 1969 e stabilisce che i piani di studio possono essere definiti liberamente dagli studenti, ma devono essere approvati dal consiglio di facoltà il quale sempre in base a quanto stabilisce la legge deve accertare, prima di dare la sua approvazione, che i piani stessi rispondano alle esigenze relative al tipo di formazione culturale e professionale perseguita dal corso di laurea cui essi si riferiscono.

Con questo emendamento vogliamo impedire che si creino situazioni di disagio e di confusione nelle università con l'avvento della nuova legge, dando agli studenti che hanno già iniziato i loro corsi di laurea o di diploma la possibilità di proseguire in questi corsi senza che venga alterata la normativa attualmente vigente in ordine alla formazione dei piani di studio.

F O R T U N A T I . L'articolo aggiuntivo sarebbe introdotto come norma transitoria.

S P I G A R O L I . Certo, può avere anche quella caratteristica.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 13.0.1, del senatore Trabucchi, deve considerarsi decaduto per l'assenza del proponente.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore accetta l'emendamento presentato dai senatori Spigaroli, Carraro e De Zan. Però bisognerebbe non introdurlo immediatamente dopo l'articolo 13 perchè, trattandosi di una norma che avrà valore temporaneo, la collocazione migliore sarà tra le norme transitorie.

Direi che occorre tenere in sospenso, se possibile, l'esatta collocazione dei vari articoli.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento perchè si colloca coerentemente nel sistema creato con l'articolo 4 e in quello che si perfeziona con l'articolo 15.

Resta solo da esaminare quella che sarà la migliore collocazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, con riserva di definirne successivamente, in caso di approvazione, la collocazione più appropriata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 13.0.2 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 14.

(Valutazione della preparazione degli studenti)

Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dal consiglio di corso di laurea, sentiti i rispettivi consigli di dipartimento. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta.

Il giudizio sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la loro ripartizione in gruppi.

La ripartizione è disposta al fine di consentire una attività di studio e di ricerca in comune e di assicurare una verifica periodica e collegiale dei risultati anche individuali. I criteri per la verifica periodica dei risultati raggiunti negli studi da ogni singolo studente sono stabiliti dallo statuto di ateneo ».

14.6

ANTONICELLI

Sopprimere il primo comma.

14.2

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma sostituire le parole: « dal consiglio di corso di laurea, sentiti i rispettivi consigli di dipartimento » con le altre: « dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 4 ».

14.4

IANNELLI, CARRARO, SPIGAROLI

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da tali prove ».

14.5

IANNELLI, CARRARO, SPIGAROLI

Al secondo comma, sopprimere il seguente periodo:

« Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo ».

14.3

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, in fine, dopo le parole: « lavori di gruppo », aggiungere le altre: « , qualora sia dimostrato o dimostrabile l'apporto che lo studente ha dato personalmente ».

14. 1

TRABUCCHI

A N T O N I C E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi l'articolo 14 di questo disegno di legge vuole regolare la pratica della valutazione periodi-

ca della preparazione degli studenti. Problema di grande importanza non solo perchè a tale valutazione — e su questo siamo tutti d'accordo — intendiamo dare il carattere di un impegno molto più serio di quello che si è venuto via via assumendo in linea generale e per motivi di vario ordine, ma perchè noi che proponiamo un articolo sostitutivo totale mettiamo in rapporto questa valutazione con un contenuto nuovo, frutto, naturalmente, di una concezione diversa della didattica.

Nel testo della Commissione la parola « esame » è pudicamente scomparsa, ma a mio avviso è rimasta la nozione tradizionale, nè vi è traccia sensibile di mutamento in nessun altro articolo della legge.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue A N T O N I C E L L I) . La nozione è tradizionale perchè legata, o propriamente o impropriamente, a una concezione tradizionale dell'insegnamento e della ricerca.

Ho detto propriamente o impropriamente perchè sui metodi di insegnamento e di ricerca il testo è del tutto silenzioso, nè in alcun suo punto è possibile trovare indicazioni in merito. Se esso presupponesse, come noi indichiamo, un metodo collettivo, dovrei dire che il criterio di valutazione della preparazione degli studenti vi corrisponderebbe impropriamente, perchè ad un metodo collettivo di insegnamento e di ricerca non si addice la valutazione di tipo tradizionale che il testo continua a proporre. Una valutazione di tipo individuale è adatta ad un metodo di insegnamento e di ricerca anch'esso individuale, quello praticato fino ad oggi e che tutti siamo d'accordo nel giudicare sorpassato, o per lo meno difettoso, in una didattica moderna: il metodo dell'insegnamento *ex cathedra*, della ricerca isolata, singola, la quale — intendiamoci bene — può sussistere ancora, ma come parte del tutto, come momento della ricerca collettiva: quindi, per essere

precisi anche nel linguaggio, singola occasionalmente, per una parziale, specifica indagine o elaborazione, ma isolata mai.

Si ferisce, si danneggia con questo la personalità dello studente? La scuola tradizionale ci ha educati al concetto che l'ingegno matura da solo, che da solo l'ingegno spicca il volo verso le sue altezze e che la maturazione avviene nel raccoglimento. Chi nega queste cose? Lo sforzo, lo slancio, la riuscita sono sempre il risultato della capacità individuale. Ma forse questi valori — è questa la domanda che pongo — sono distrutti dal lavoro collettivo, dal lavoro di cooperazione, dalla ricerca coordinata di un gruppo, da un controllo reciproco che si stabilisce nel lavoro d'insieme, dalla verifica assidua, dal dialogo sistematico, dallo sprone stesso dell'emulazione che esalta l'individualità ma la mantiene sempre nell'equilibrio giusto del confronto, del ritmo alterno, graduale, progressivo, della mediazione dei risultati e della successiva spinta in avanti? Non crediamo affatto che la personalità sia mortificata dal lavoro d'insieme: crediamo al contrario che ne sia sollecitata e arricchita. Senza ricordare poi quello che noi sappiamo

ormai perfettamente e cioè che la realtà della cultura odierna e della sua vitalità è necessariamente nel pratico fondamento e nella funzione collettiva delle ricerche, delle analisi, delle sperimentazioni.

Perciò abbiamo coerentemente dedotto quanto è delineato con precisione nel primo comma del nostro articolo sostitutivo, nel quale si dice che l'insegnamento e la ricerca nel dipartimento ai fini della preparazione degli studenti si svolge mediante la loro ripartizione in gruppi. Qui il metodo collettivo non è supposto, è sancito; liberi coloro, cui compete, di usarlo secondo la logica e l'interesse del momento e dell'argomento.

Questo concetto, che è nuovo nella didattica, non appare nel testo della maggioranza. Infatti nell'articolo proposto dalla maggioranza, al secondo comma, si parla di attività di seminari, di esercitazioni, di lavori di gruppo, ma come di attività sporadiche, bensì utili, ammissibili, però solo come parte di un altro metodo di lavoro il quale dunque non potrebbe essere che individualistico.

Da questo discende logicamente, nel testo della Commissione, che la valutazione della preparazione degli studenti resta, come è sempre stata finora, di carattere individuale, salvo includervi i risultati eventuali di quelle attività di seminari, di esercitazioni, di lavori di gruppo; il che, penso, nemmeno adesso viene trascurato.

Eppure il testo della Commissione parla in articoli successivi di docenti e studenti a pieno tempo, il che significa che il lavoro in comune sarà così assiduo, e a ritmo non disuguale e con un controllo reciproco, che il giudizio del docente sullo studente ne verrà sempre alimentato e aggiornato dall'attiva compresenza, dall'attiva partecipazione.

Il testo della Commissione parla in altra parte anche di pienezza di diritto allo studio, e questo significherà che al diritto dovrà corrispondere il dovere dell'assiduità e dell'applicazione da parte dello studente e, realizzandosi quel diritto nella sicurezza di disporre di beni strumentali quanto è possibile numerosi, lo studente sarà agevolato nella sua vita e attività comunitarie che con-

sentiranno scambi di vedute, di esperienze, vale a dire arricchimento culturale.

Il testo parla anche di un adeguato rapporto numerico tra docenti e studenti, e questo significherà che il docente sarà in condizione di conoscere e quindi valutare, quasi di giorno in giorno, di lavoro in lavoro, singolarmente ciascuno studente, sicché una valutazione collettiva potrà essere facile e naturale, sarà in qualche modo il coronamento di quella singola, perchè quest'ultima è già avvenuta in precedenza e sufficientemente fondata.

Da tutto questo, che è nel testo della Commissione, non si riesce invece a dedurre quella valutazione collettiva che ne dovrebbe essere quasi il corollario. Tra il vecchio e il nuovo non c'è scelta decisa, c'è una evidente contaminazione, che vanifica quegli spunti di novità che pure nel testo ci sono.

È evidente che nell'articolo che proponiamo la conseguenzialità è rispettata. Vi è detto con chiarezza che la ripartizione in gruppi mediante i quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca così come serve alla preparazione degli studenti, cioè all'attività di studio e di ricerca in comune, assicura una verifica periodica collegiale di risultati anche individuali. Ci sembra un dettato prezioso. Ammettiamo che i risultati siano anche individuali, ma chiediamo che la loro verifica sia periodica e collegiale: periodica, senza precisare di più, perchè può essere più frequente del solito, cioè della scansione in più o meno numerose sessioni, può avvenire in ogni momento che si ritenga utile, appunto perchè non si tratta di emanare una sentenza, ma di verificare il punto cui il lavoro è giunto e l'apporto di ciascuno e di tutti (verificare, giacchè concepiamo questo controllo come qualcosa che rivela la verità di una condizione, di una situazione, e questa verità ha bisogno di tanti elementi successivi di giudizio e non riguarda i soli allievi, ma anche gli insegnanti, perchè, in un lavoro comune, allievi e insegnanti hanno in comune il bisogno di controllare ogni traguardo raggiunto; dal giudizio che l'insegnante si fa dell'allievo egli trae un giudizio anche sul proprio insegnamento); e dunque una verifica di questo genere non può essere che colle-

giale. Verifica collegiale non significa che si dà un giudizio — diciamo magari un voto — al gruppo nel suo insieme, ma al singolo nella sua partecipazione all'attività collegiale. Il docente, insomma, può sapere in ogni momento, anche a vantaggio del proprio insegnamento, che cosa ha fatto e che cosa vale ciascuno dei suoi discenti nell'attività che è sua ma non soltanto sua, giacchè questa è la cultura, è ricerca, sforzo, conquista nostra continuamente sospinta, alimentata dalla ricerca, dallo sforzo, dalla conquista degli altri. Tanto meglio se tutto questo non procede separato in due momenti diversi, ma concreosce tutto insieme.

Detto questo, mi sembra opportuno il verbo « assicurare »: « la ripartizione... assicura una verifica » eccetera. Una cosa è appoggiata sull'altra: se ammettiamo i gruppi, è logica una verifica collegiale, nel senso che si è chiarito.

Si dirà che ci proponiamo un ideale coraggioso e non una soluzione pratica, corrente e possibile, e che le nostre previsioni sono ottimistiche. Ma sarebbe curioso, onorevoli colleghi, che le riforme, i progetti che devono configurare qualcosa di veramente nuovo badassero al contingente (a questo prevedono norme di transizione) e che un ideale fosse timido anzichè coraggioso, e le previsioni fossero pessimistiche.

Vorrei proporre anche una correzione di snellimento dell'emendamento. Là dove dice: « L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la loro ripartizione in gruppi. La ripartizione è disposta al fine di consentire un'attività di studio e di ricerca in comune e di assicurare una verifica periodica e collegiale dei risultati anche individuali », vorrei abbreviare in questo modo: « L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento si svolgono mediante la ripartizione degli studenti in gruppi al fine di consentire un'attività di studio e di ricerca in comune e di assicurare una verifica periodica e collegiale dei risultati anche individuali ».

PELLICANO'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICANO'. Il mio sarà un intervento breve, un intervento di critica all'articolo 14 redatto dalla maggioranza, un contributo spero rafforzativo all'emendamento presentato dal senatore Antonicelli, se questo non vuole significare presunzione.

Il collega Antonicelli diceva che dobbiamo instaurare una didattica nuova ed inserirla in questo provvedimento. Vogliamo una università nuova, vogliamo anche che la cultura sia innovativa, intendiamo che anche i metodi siano diversi da quelli del passato e che questi metodi rispondano pienamente alle nuove esigenze.

Ormai tutti concordiamo nel dire che l'uomo è un essere sociale. Questo lo constatiamo sin dalla prima infanzia, cioè nel momento in cui il bambino nel gioco vuole essere insieme agli altri; cioè il gruppo si costituisce già fra i bambini e nel gruppo i bambini per il giuoco mettono tutta la loro passione. Perciò il giuoco riesce nel migliore dei modi, perchè c'è la viva partecipazione di tutti e la massima attenzione dei partecipanti.

Adesso dal giuoco io voglio spostarmi allo studio, cioè dal momento istintivo voglio passare al momento affettivo, al momento razionale, cioè quando il bambino non è più solo forza istintiva ma è anche forza affettiva corretta da una forza razionale. Il bambino entra nella scuola e vuole acquisire. Ma nella scuola italiana purtroppo avviene che il fanciullo deve essere distinto dagli altri fanciulli, cioè il fanciullo non deve vivere nel gruppo, almeno ai fini della conoscenza, ma deve essere invece distaccato dal gruppo.

Noi oggi sosteniamo questa tesi: che non solamente nell'università debba esserci il gruppo, perchè se vogliamo che nelle università il gruppo sia costituito e possa veramente svolgere una funzione adeguata dobbiamo incominciare dalle scuole di ogni ordine e grado; perciò il gruppo dovrebbe essere costituito nella scuola elementare, nella scuola media unica e nella scuola media superiore.

Se non rafforziamo questa intesa tra ragazzi, se non mettiamo alla prova in un incontro ragazzi che vogliono approfondire lo stesso argomento e se nel gruppo non inseriamo anche il *primus inter pares*

che dovrebbe essere il docente, cioè se non intendiamo creare questo nuovo aspetto della scuola, credo che saremo tagliati fuori da un effettivo rinnovamento.

Dico queste cose perchè le ho vissute come docente e ne ho avuto anche una prova nelle udienze conoscitive che abbiamo fatto nelle diverse parti d'Italia, particolarmente a Milano, dove gli studenti hanno sperimentato e portato a risultati lusinghieri (questi sono i termini da loro usati) l'esperienza di gruppo. Nel momento in cui questi gruppi si riunivano e volevano approfondire un argomento, il risultato del lavoro, della partecipazione del gruppo, si è rivelato molto lusinghiero. E questo non è stato detto soltanto dagli studenti, ma anche dai docenti.

Voglio adesso sviluppare un concetto cui ho già cominciato ad accennare: ho parlato del momento in cui il bambino è istinto, l'ho collocato nel momento in cui è affettività e razionalità; vorrei ora portarlo al momento in cui è più fortemente razionalità, e vorrei ancora arrivare al momento in cui la razionalità diventa anche umanità. Noi siamo nell'era della specializzazione ed abbiamo introdotto in questo provvedimento i dipartimenti, cioè noi intendiamo che certi settori di studio costituiscano una collegialità e questa collegialità deve anche approfondire certi argomenti, certi settori. Infatti il dipartimento dovrebbe riunire le forze omogenee per settori omogenei, in modo che le forze che si rivolgono ad un dato settore di ricerca non siano dispersive ma si uniscano per far sì che quel settore della cultura e della ricerca abbia un maggiore approfondimento, per far sì che le esperienze dell'uno diventino esperienze dell'altro. Ci deve essere un confronto di partecipazioni, di personalità, di umanità. Questo, come diceva il collega Antonicelli, è un nuovo metodo che richiede un atteggiamento coraggioso; un atteggiamento che noi dovremmo manifestare nel redigere questo disegno di legge. Se così faremo, quest'apporto costituirà un elemento di confronto nel momento in cui ci accingeremo a riformare la scuola media superiore e quindi si rifletterà in tutti gli altri ordini della scuola. Se non innoviamo la

didattica di gruppo negli altri ordini della scuola, la didattica stessa si dimostrerà non valida al momento in cui gli studenti arriveranno all'università.

Noi vogliamo che le conoscenze siano approfondite in modo diverso rispetto ai metodi che si usavano in passato; vogliamo che le conoscenze siano verificate non più dall'individuo, ma dalla collettività del gruppo. Vorremmo che ogni componente del gruppo comunicasse con gli altri, che nel gruppo vi fosse un dare e un ricevere. Che cosa significa questo? Significa creare nello studente il senso della socialità, significa (ecco il punto centrale su cui voglio richiamare la vostra attenzione) creare i presupposti di un metodo democratico. Noi infatti dobbiamo inserire nella scuola questo principio, che è un principio di democrazia: partecipazione attiva da parte di tutti. Non deve esservi più distacco tra discente e studente, non deve esservi più la lezione *ex cathedra*, non deve esservi più la verità rivelata da parte del docente di fronte all'accettazione supina dei discenti; deve esservi una partecipazione fatta in modo che chi ha di più, dia di più.

Questo metodo rende necessario un maggiore impegno, rende necessario un maggior spirito di emulazione: solo così può realizzarsi questo scambio, questa integrazione tra i docenti e gli studenti. Ad ogni contributo, sempre più qualificato, si devono aggiungere i contributi degli altri. Noi riteniamo insomma che lo studio, la ricerca, l'approfondimento dei vari argomenti abbiano tutto da guadagnare nel momento in cui si verifichi quest'incontro e non più, come nel passato, soltanto degli scontri.

Auspichiamo, perciò, che la didattica debba essere imperniata sul gruppo. Pertanto ci deve essere anche un nuovo controllo sulla validità dell'approfondimento della ricerca e dello studio stesso; ci deve essere anche una valutazione diversa, un giudizio diverso, un confronto — sottolineo un confronto — perchè la verità non è soltanto del docente, ma può scaturire dal dibattito con lo studente e qualche verità può scaturire dal gruppo ed essere acquisita dallo stesso docente. Vorremmo infatti arrivare proprio

a questo, cioè che certe date verità non siano delle verità già acquisite, ma provengano anche dalle nuove generazioni e vengono acquisite dagli adulti. Vorremmo, infine, che le nuove generazioni avessero una valutazione diversa da quella che hanno avuto finora.

Abbiamo avuto fino a questo momento, uno scontro allorchè avveniva tale valutazione e tale giudizio, ed in altre occasioni ho definito questi come una valutazione ed un giudizio fiscali: con il nuovo metodo, invece, vorremmo che ci fosse un incontro in cui ognuno e tutti, gruppo e professore si intendessero, si integrassero affinchè da questo nuovo modo di incontro nascesse una nuova verità ed in essa ognuno potesse vedere la propria parte in quanto ha partecipato al suo raggiungimento. Infatti nel momento in cui c'è la partecipazione di tutti ritengo che una verità diventi più valida.

Perciò dico che il metodo di gruppo non deve essere soltanto un metodo degli alunni, non deve essere soltanto il metodo naturale, spontaneo dei bambini, non deve essere soltanto degli studenti universitari, ma affermo che deve anche interessare — ecco un altro punto da sottolineare — i docenti. In una università di massa, strutturata a dipartimenti, questo nuovo metodo dovrà costituire il vero metodo, il metodo valido anche per i professori. Pertanto io non limito nè agli studenti, nè ai professori tale metodo, ma lo estendo nel dire che in quanto principio acquisito e sentito, perchè applicato in ogni ordine di scuola e nell'università, diventa un principio per gli scienziati di un dato settore di specializzazione. Questi scienziati sentono infatti la necessità di incontrarsi in gruppo ed il gruppo degli scienziati, non dovrebbe limitarsi soltanto a quanti hanno la stessa posizione e la stessa religione, non soltanto a quanti hanno la stessa ideologia e la stessa nazionalità, ma questi gruppi di scienziati che approfondiscono la cultura devono allargarsi sempre di più per conoscere non solamente se stessi o coloro che hanno la loro stessa ideologia o nazionalità; allargarsi sempre più per far sì che l'uomo possa penetrare nel mondo, in modo che parte dell'umanità entri nell'individuo e questi vada verso l'umanità: occorre ci sia

un'integrazione tra individuo e umanità, una valorizzazione maggiore dell'individuo e dell'umanità, la possibilità di incontrare tutti gli altri affinchè l'umanità possa camminare verso una direzione nuova, di comprensione, di partecipazione e di difesa dei valori universali, uno dei quali è quello della pace universale.

FARNETTI ARIELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARNETTI ARIELLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente esprimere il parere del mio Gruppo sull'articolo 14 che tratta della valutazione della preparazione degli studenti, valutazione periodica e valutazione finale.

Si tratta indubbiamente di materia delicata perchè non riguarda solo ed esclusivamente la parte finale degli studenti, ma è in rapporto diretto anche con il tipo di metodologia didattica che sarà applicato. Si tratta dunque di elementi delicati perchè è fuori dubbio che questo punto può rappresentare il banco di prova per dimostrare fino a quanto e come si intende veramente apportare una profonda modifica della metodologia didattica all'interno dell'università.

Il problema della valutazione, dell'esame è stato oggetto di profonda contestazione da parte del movimento studentesco. Abbiamo avuto e abbiamo attualmente in gran parte delle università lo scardinamento del vecchio esame di tipo mnemonico e il tentativo di realizzare esami collettivi.

Quanto è stato fatto all'interno dell'università non ci soddisfa molto, anche perchè ogni modifica del tipo di valutazione è in rapporto al tipo di università, di studi che all'interno delle università stesse possono e devono essere approntati.

Ogni modifica nella parte finale degli studi corre quindi il rischio, se non vi è a monte una modifica di tutto il processo educativo, di rappresentare un elemento di dequalificazione della scuola senza portare un contributo serio agli studi medesimi. A

questo punto è necessario ribadire che non può essere reintrodotta il vecchio tipo di esame a carattere mnemonico, a *quiz* o esclusivamente individuale, ma deve essere data una soluzione diversa al problema.

L'articolo 14, come è stato formulato dalla maggioranza della Commissione, non raggiunge gli obiettivi che erano pur stati, anche se con sfumature diverse, espressi nel corso del dibattito nella Commissione stessa; non raggiunge cioè gli obiettivi di una valutazione dello studente fatta non attraverso un esame da sostenersi singolarmente, ma attraverso la valutazione di tutto il periodo, di tutta l'attività didattica e scientifica che lo studente ha svolto nell'ambito del proprio gruppo in collaborazione con il docente.

L'articolo 14, così come è formulato, anche se non pronuncia la parola « esame », di fatto lo reintroduce perchè, se anche si afferma che si tratta di prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente, quando si precisa come queste prove devono essere fatte si introduce di fatto l'esame. Basta leggere la parte della relazione del senatore Bertola che tratta dell'argomento per vedere come di fatto si reintroduce l'esame. Dice il senatore Bertola che « il tipo di prova potrà essere orale, scritta, pratica, semplice o composta; sarà il dipartimento a dare indicazioni ». « Le modalità delle prove concernono la tecnica o le tecniche che gli studiosi di metodologia e docimologia vanno scoprendo e preparando ». Si tratta perciò, di fatto, di un esame; un tipo di esame individuale perchè le attività svolte nei seminari, nelle esercitazioni e nei lavori di gruppo potranno « anche » essere valutate. Quindi potranno essere valutate se si vuole, se si ritiene opportuno farlo; ma l'elemento di valutazione essenziale e determinante rimane l'esame, la prova individuale.

Si reintroduce così di fatto quell'esame tanto vigorosamente contestato e che non dovrebbe più avere ragione d'essere se vogliamo veramente un'università diversa da quella di oggi, se veramente vogliamo quanto abbiamo sempre dichiarato tutti di volere: un'università dove sia attuato davvero

il « pieno tempo » per i docenti, ma anche per gli studenti, perchè siano create le condizioni e le possibilità, agli studenti, di partecipare all'attività didattica, scientifica attraverso la istituzione di convitti, mense, trasporti gratuiti, eccetera, tali da consentire una effettiva presenza degli studenti e l'attuazione del diritto allo studio. Occorre inoltre modificare il rapporto numerico tra docenti e studenti, onde superare la situazione attuale dove un docente ha centinaia di studenti che non conosce e che impara a conoscere (se ciò accade) solo al momento dell'esame; uso il condizionale perchè molte volte queste prove d'esame sono fatte dagli assistenti e non dagli stessi docenti. Necessita infine dare all'università un'edilizia e delle attrezzature adeguate, affinchè tutti gli studenti iscritti siano messi in grado di avere spazio sufficiente per studiare. Oggi se tutti gli studenti iscritti decidessero di voler entrare nell'università, ad esempio a Roma, non potrebbero farlo perchè non ci sono neanche i metri quadrati sufficienti per rimanere in piedi all'interno dell'università.

Pertanto, se noi vogliamo veramente una università diversa, se vogliamo veramente una riforma dell'università e non semplicemente dare alcune pennellate esterne alle cose senza modificarle in profondità, allora il problema della prova finale, il problema dell'esame individuale, come era inteso nella vecchia concezione, non ha più ragione di esistere. Nella università riformata dovrà esservi un continuo e costante contatto tra docenti e studenti raccolti in gruppo e sarà attraverso la continua e costante collaborazione giornaliera che il docente sarà messo nelle condizioni di essere costantemente aggiornato sui progressi fatti dallo studente nel corso della attività di studio. Di conseguenza la valutazione finale sarà la somma del lavoro fatto in comune, della conoscenza e dell'attività svolta anche individualmente dal giovane. Non vi sarà quindi più bisogno d'esami.

Questa è la visione che noi abbiamo dell'università e che desidereremmo venisse realizzata e concretizzata nella legge. E non si tratta soltanto di un desiderio nostro,

poichè è stato espresso da tutti i Gruppi. Ora noi riteniamo che l'attuale formulazione dell'articolo 14 sia equivoca e reintroduca il vecchio istituto dell'esame.

Sono queste le ragioni per le quali esprimiamo il nostro consenso all'emendamento presentato dal senatore Antonicelli, sul quale non mi soffermerò dal momento che è stato egregiamente illustrato dallo stesso presentatore.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, secondo il primo comma dell'articolo 14 del testo pervenutoci dalla Commissione, le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dal consiglio di corso di laurea sentiti i rispettivi consigli di dipartimento. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta. Così stabilisce il primo comma di tale articolo.

Ora, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, tale comma preoccupa la nostra parte per le conseguenze implicite che in esso sono contenute. Infatti la formulazione di questo comma darà fatalmente luogo a spequazioni, a diversità tra identici corsi di laurea di diversi atenei. Ad esempio, un futuro professore di lettere o un futuro medico che seguono due corsi di laurea in diverse università si troveranno ad avere una preparazione diversa deliberata di volta in volta dai rispettivi consigli di corso di laurea sentiti i consigli di dipartimento.

A nostro avviso — e per questo chiediamo la soppressione di questo primo comma — bisogna impedire una grave disparità di discipline tra corsi di laurea identici di diversi dipartimenti; disparità di discipline che potrebbe tradursi in disparità di criteri e in forme di indulgenza verso gli studenti, talora promosse in certe sedi per favorire al limite l'afflusso di iscritti. Perchè anche questo è uno dei pericoli che ci preoccupano: che cioè l'iscritto, lo studen-

te possa essere portato fatalmente a correre verso quelle università il cui corso di laurea presenti minori difficoltà.

Per queste ragioni chiediamo la soppressione di questo primo comma. Presentiamo un secondo emendamento al secondo comma dello stesso articolo 14 tendente a sopprimere il seguente periodo: « Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo ». Chiediamo la soppressione di questo periodo, perchè a nostro avviso bisogna impedire che lo studio sia sostituito, come in molti casi è avvenuto (e ricordo per tutti le facoltà di architettura), dalla sovversione, dalla demagogia.

S O T G I U . Ma chi l'ha detto? Ma perchè parliamo di sovversione, dicendo cose inesatte?

D I N A R O . Sembra quasi che questa questione riguardi il suo partito. (*Proteste dall'estrema sinistra*). È stato documentato dai banchi del Governo quello che è successo alle facoltà di architettura e faccio rinvio proprio alle dichiarazioni dei ministri responsabili rese in questa stessa Aula. Non sono perciò mie queste documentazioni.

S O T G I U . Sua è la parola sovversione!

D I N A R O . Certo, perchè nei fatti si è già avuta una sovversione anche se indipendente dalle intenzioni e dalle spinte politiche che pare riguardino proprio il suo partito.

R O M A N O . Per lei, senatore Dinaro, anche la riforma è sovversione!

D I N A R O . Non sto parlando della riforma, ma del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 14.

P A P A . Ma questo articolo è inserito nella riforma!

D I N A R O . Certo, onorevoli colleghi comunisti, ma non è la riforma. E dal momento che siete liberi di manifestare le vostre opinioni in merito, consentirete almeno che anche noi manifestiamo le nostre.

P I O V A N O . A nessuno di noi è mai venuto in mente di dire che un certo comma è sovversivo e demagogico.

D I N A R O . Questo comma per noi ha il germe della sovversione. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

S O T G I U . È il germe della Giovane Italia!

D I N A R O . Sono opinioni, punti di vista. Nei Paesi cui voi vi ispirate, sareste accusati di deviazionismo per le tesi che avete affermato e che sostenete in questa Aula.

P R E S I D E N T E . Senatore Dinaro, si attenga al tema, chè questa polemica è estranea alla materia.

D I N A R O . Credo di essermi attenuto in questa discussione al mio solito stile telegrafico ed essenziale. Non sono stato io a provocare interruzioni!

Bisogna a nostro avviso impedire che lo studio sia sostituito nelle università italiane dalla sovversione e dalla demagogia di cui i lavoratori di gruppo, i collettivi, si sono già dimostrati, in molti casi, strumento: uno strumento per favorire l'impreparazione individuale e l'abbandono dello studio serio. C'è oltretutto un interesse sociale da tutelare quando parliamo di collettivi; perchè l'esercizio del futuro medico, del futuro ingegnere, del futuro professore non sarà svolto dal collettivo ma dal singolo individuo. Ecco perchè l'università deve puntare non sui gruppi o sui collettivi, ma sulla preparazione dell'individuo: perchè, ripetiamo, c'è un interesse sociale, collettivo — nel senso sociale questa volta — da difendere.

Ho sentito fare poco fa riferimento ad altri ordini e gradi di scuole a giustifica-

zione dei collettivi nell'università, ed in particolare alla scuola primaria, dove il lavoro di gruppo esiste ma ha ben altra finalità: quella, appunto, della educazione alla socialità del bambino che, venendo dalla famiglia, da ambienti diversi, deve essere educato alla socialità. È il primo contatto che ha con la società e quindi i programmi, giustamente, fondatamente, prescrivono il lavoro di insieme, il lavoro di gruppo.

Peraltro (e chi ha parlato prima me lo insegna) in questo stesso ordine di studi e cioè nell'ordine primario, le materie di insegnamento nel primo, nel secondo e nel terzo anno non sono neppure distinte, appunto perchè si mira ad una formazione integrale, ad una educazione globale del fanciullo, intellettuale e sociale.

Diversa è la finalità dell'università. Abbiamo approvato l'articolo primo della riforma universitaria nel quale è detto che « le università elaborano e trasmettono criticamente la cultura, promuovendo ed organizzando la ricerca scientifica anche ai fini della preparazione professionale degli studenti ». Ora non vediamo quale promozione di cultura, quale trasmissione critica di cultura, quale ricerca scientifica possa venire in via generale dal collettivo che si vuole istituzionalizzare con questo articolo. Non neghiamo certo il valore del dibattito, della discussione degli studenti a livello universitario. Il dibattito è nelle cose: quando, durante la lezione, si apre il dibattito (e su questo metodo siamo d'accordo) gli studenti che vogliono intervenire, intervengono criticamente apportando il risultato del proprio lavoro, del proprio studio, della propria ricerca, della propria preparazione, e il tutto si riversa anche sui loro colleghi. Ma si tratta di un fatto naturale che avviene spontaneamente in sede di dibattito e che non può essere accettato come giustificazione per la istituzione di collettivi. Intendiamo dire che non è il collettivo che apre e consente il dibattito; è piuttosto il nuovo sistema didattico di lezione che si vuole giustamente assicurare contro gli abusi e la monotonia della cosiddetta lezione *ex cathedra*.

E un'ultima osservazione va fatta a questo punto: non vi è traccia di collettivi nelle università dei Paesi ad economia pianificata o collettivizzata; ed è veramente strano...

S O T G I U . Lei li conosce?

D I N A R O . Certo, senatore Sotgiu. Ed è veramente strano che si insista per introdurre il collettivo nell'università italiana proprio con maggior forza da parte della sinistra comunista e indipendente.

S O T G I U . Siamo per la via italiana al socialismo.

D I N A R O . Conosciamo le altre vie del socialismo e abbiamo anche visto dove portano; hanno tutte un unico denominatore comune e un'unica finalità: il comunismo.

Questi sono gli emendamenti, onorevoli Presidente e onorevoli colleghi, che noi proponiamo e che io ho avuto l'onore di illustrare. Grazie.

P R E S I D E N T E . Come già da lui stesso annunciato, il senatore Antonicelli ha presentato un nuovo emendamento che sostituisce l'emendamento 14.6. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento si svolgono mediante la ripartizione degli studenti in gruppi al fine di consentire un'attività di studio e di ricerca in comune e di assicurare una verifica periodica e collettiva dei risultati anche individuali.

I criteri per la verifica periodica dei risultati raggiunti negli studi da ogni singolo studente sono stabiliti dallo statuto di ateneo ».

14.7

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dal senatore Antonicelli, da lui stesso illustrato e commentato anche dal senatore Pellicanò, ha un suo rilievo ed è giusto che io motivi la posizione della Commissione. Vorrei sperare di convincere il senatore Antonicelli a non insistere.

La differenza tra il suo emendamento e l'articolo proposto dalla Commissione, con quelle modifiche, che sono formali per un certo verso o di precisazione, proposte dai senatori Iannelli e Carraro (che evidentemente io accetto), è in alcuni punti fondamentale. Innanzitutto nella fissazione per legge che la preparazione degli studenti si svolge in gruppi, mediante la ripartizione per gruppi; in secondo luogo nel fatto che la prova individuale è facoltativa e possibile, non necessaria come invece dice il testo della legge. Il terzo punto di differenza è che i criteri per questa verifica e le modalità, secondo l'emendamento Antonicelli, devono essere fissati dallo statuto a differenza di quanto la Commissione dice, cioè che sono fissati dai dipartimenti, vale a dire da quell'organismo interdipartimentale.

V'è poi ancora un'aggiunta, proprio a giustificazione della possibilità e non necessità di una valutazione individuale, nell'emendamento Antonicelli; la giustificazione è data dal fatto che durante il corso dovrebbero avvenire degli accertamenti periodici. Mi pare che questa sia la differenza e l'essenza dell'emendamento.

Voglio far notare al senatore Antonicelli e fargli presenti alcune mie considerazioni. Prima di tutto la ripartizione per legge in gruppi mi sembra che porti a una conseguenza di questo genere: premesso che non dicendolo non lo si esclude (l'ho già detto altre volte), come non si esclude che nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale possa poi avvenire una suddivisione interna (nessuno impedisce a un docente di suddividere i suoi allievi, se sono numerosi, in gruppi), se noi fissiamo questo criterio per legge (ecco

il pericolo ed ecco perchè io dico di no) nasce immediatamente la necessità di dare un docente *ad hoc* per ogni gruppo. Se allora c'è il docente *ad hoc* per ogni gruppo non è più neanche un gruppo, perchè ogni docente ha il suo gruppo di allievi, come avviene già attualmente.

Io capisco invece che dei docenti volenterosi, avendo in ipotesi, a seconda degli insegnamenti (e anche questo è un altro problema), numerosi studenti, vogliono veramente insegnare e si sottopongono al sacrificio di fare doppie lezioni, cioè di dividere, come già avviene, gli allievi in gruppi sotto lo stesso insegnante.

Aggiungiamo a questo fatto che vi sono degli insegnamenti per i quali il numero degli allievi deve essere piccolo o più piccolo (i termini sono relativi) e vi sono insegnamenti nei quali si può avere anche un numero più rilevante. Per un insegnamento di letteratura italiana, di critica dantesca, nulla disturba di avere anche un centinaio di allievi; evidentemente negli insegnamenti applicativi, di fisica applicata, di medicina o di chirurgia, gli allievi devono essere molto meno perchè il contatto deve essere continuo.

Ecco perchè non sono favorevole ad inserire questo nella legge. Ma il fatto che non lo si dica, non vuol dire che lo si impedisce. Vorrei anzi dire una parola d'incitamento a quei docenti che, in relazione alle esigenze didattiche della propria disciplina, hanno un numero rilevante di studenti affinché li suddividano per gruppi e si sottopongano a questo maggiore sacrificio.

Vengo ora al secondo problema (lascio il più delicato alla fine). Credo che questa volta il senatore Antonicelli convenga con me che il dettato proposto dalla Commissione è più agile. Le modalità e la periodicità di queste prove non fissiamole nello statuto, che è rigido, che è solenne, che vale per tutti...

A N T O N I C E L L I . Ma non sono fissate.

B E R T O L A , *relatore*. Lei propone questo, a meno che io abbia letto male.

Infatti l'emendamento dice: « I criteri per la verifica periodica dei risultati raggiunti negli studi da ogni singolo studente sono stabiliti dallo statuto di ateneo ».

A N T O N I C E L L I . Sì, ma sono criteri generali.

B E R T O L A , *relatore*. Mi pare che sia preferibile il testo della Commissione che dice che tutto questo deve essere affidato all'organismo dipartimentale che poi è responsabile dei piani degli studi. Credo che veramente questa volta il testo della Commissione rifletta una posizione, diciamo così, più agile; non dico più avanzata perchè non vorrei che lei, senatore Antonicelli, sentisse un'accusa nelle mie parole. Voglio essere garbato con lei perchè lei è sempre garbato quando espone le sue posizioni.

Il problema più delicato è quello della prova individuale. Onorevoli colleghi, mettiamoci bene in mente che non so quando — e per quali insegnamenti — si determinerà la possibilità di una verifica periodica durante il breve anno accademico. Questa è la realtà di fatto, anche se non nego che un giorno questa possibilità verrà. Io ammetto anche (e credo di averlo detto nella relazione) che questa prova possa essere puramente formale, quasi un puro atto notarile; infatti se il professore conosce lo studente perchè lo studente stesso ha frequentato, ha partecipato ai seminari, ha fatto delle esercitazioni, sa già quanto vale. Ma, nonostante ciò, io dico: lasciamolo questo atto formale, questo atto, vorrei dire, notarile che si risolve in una domandina e che forse si conclude, se si mantengono questi criteri, con un 30 e lode. Altrimenti lei deve convenire con me, senatore Antonicelli, che della possibilità che si offrirebbe potrebbero approfittare quegli studenti che non frequentano i seminari, che non fanno le esercitazioni. E purtroppo (voglio usare le parole meno gravi) si sono verificati nelle nostre università dei fatti che ci consigliano di dire: voi docenti siete insindacabili nel vostro giudizio, nessuno vi dice di fare dieci domande o cento domande in un determinato modo; ma almeno l'atto

formale di chiamare lo studente davanti a voi fatelo!

Aggiungo, a correzione di un'affermazione della collega Farneti, che il testo della Commissione non dice che i risultati delle attività dei seminari e delle esercitazioni di gruppo possono essere valutati o meno; dice che devono essere valutati. Naturalmente devono essere valutati quando ci sono...

FARNETI ARIELLA. Dice: « sono valutabili anche », non dice che devono essere valutati.

BERTOLA, *relatore*. Ma è obbligatorio quando ci sono, non è una possibilità: se ci sono stati dei risultati relativi ad attività di seminari — che poi significano delle discussioni, perchè se il seminarista sta seduto e non parla mai questo non dimostra niente — se il seminarista ha fatto delle esercitazioni, se ha fatto dei lavori di gruppo, il testo dell'articolo dice che tutto ciò deve essere valutato, non dà la possibilità di valutarlo o meno. (*Commenti del senatore Piovano*).

FARNETI ARIELLA. Il testo dice « sono valutabili », quindi possono e non possono essere valutati.

BERTOLA, *relatore*. Il testo recita: « Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi... » e tale possibilità è data se ci sono tali risultati, perchè possono anche non esserci. Mi sembra che il testo sia chiaro.

OLIVA. Nel linguaggio legislativo « sono » significa « devono ».

BERTOLA, *relatore*. Scriviamo pure « sono valutati »; io non ho alcuna difficoltà perchè questa è l'intenzione del legislatore. L'espressione « sono valutabili » è stata usata perchè talvolta non ci sono questi risultati, pertanto sono valutabili se

ci sono: questo voleva dire il testo della Commissione; se poi vogliamo apportare un chiarimento, apportiamolo pure, non è certo il relatore che si oppone a chiarire l'intenzione del legislatore.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Antonicelli vorrei sperare di averlo, se non in tutto, almeno in parte convinto dell'equilibrio che abbiamo attuato in questa norma. Purtroppo gli abusi nascono sempre; è inutile che ci illudiamo: non viviamo nella repubblica ideale. La nostra Repubblica è la migliore delle repubbliche possibili in questo momento, ma ideale non credo che la possiamo considerare. Detto questo, vorrei pregare il senatore Antonicelli di ritirare il suo emendamento per non dovergli dire un no che direi malvolentieri, ma che sarei costretto ad esprimere.

Per quanto riguarda le proposte di soppressione presentate con gli emendamenti 14.2 e 14.3 vorrei dire che le stesse argomentazioni al contrario valgono per il senatore Dinero che ha illustrato questi emendamenti. La posizione eccessiva di negare addirittura la necessità di una prova individuale è un discorso, ma arrivare al punto di impedire la valutazione di lavori fatti non mi sembra proprio giusto. Infatti è nella natura delle cose umane: se uno ha fatto dei lavori perchè non tenerne conto? Questo per quanto riguarda il secondo comma; per quanto riguarda il primo comma anche nelle università inglesi prima di noi il criterio di valutazione e la periodicità sono affidati, non so da quanti decenni ormai, ai singoli docenti. Il problema è che questa valutazione sia seria; il problema non è quello di fissare il giorno, l'ora, il modo di tale valutazione: l'importante è che sia una valutazione seria ed oggettiva per cui se il risultato è positivo ciò è dovuto al fatto che quel giovane effettivamente ha acquistato un bagaglio culturale. Questa deve essere la nostra preoccupazione. Pertanto non è possibile accettare la proposta di soppressione del comma.

Ho già detto che accetto gli emendamenti dei senatori Iannelli, Carraro e Spigaroli 14.4 e 14.5.

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Bertola ha presentato al secondo comma un emendamento tendente a sostituire la parola: « valutabili » con l'altra: « valutati ».

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Pur apprezzando le motivazioni esposte dal senatore Antonicelli, per le ragioni già espresse dal relatore, vorrei pregare il senatore Antonicelli di ritirare l'emendamento 14.7, perchè anch'io non posso accettarlo.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 14.2 e 14.3, mentre sono favorevole agli emendamenti 14.4 e 14.5 e all'emendamento presentato dal senatore Bertola al secondo comma, inteso a sostituire la parola « valutabili » con l'altra: « valutati ».

P R E S I D E N T E . Senatore Antonicelli, insiste per la votazione dell'emendamento 14.7?

A N T O N I C E L L I . Mi piacerebbe fare un piacere all'amico per provare che la gran bontà dei cavalieri antichi perdura fra noi due, ma non è possibile per me ritirare l'emendamento dopo le cose che mi pare di aver detto con un certo approfondimento e una diversità di sostanza da quelle dell'onorevole relatore.

P I O V A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Il nostro voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Antonicelli è dato perchè ci sembra che le argomentazioni addotte dal relatore per invitarlo a ritirare l'emendamento siano solo in parte convincenti. Il relatore stesso ha ammesso che la dizione « valutabili » non è del tutto felice ed ha accettato che al suo posto si dica « valutati »:

di questo diamo volentieri atto. Ma quello che ci interessa in modo preminente nell'emendamento Antonicelli è la ripartizione degli studenti in gruppi ai fini della ricerca collettiva, di gruppo. Il relatore adduce come motivo della reiezione di questa proposta il fatto che, a suo giudizio, questa soluzione condurrebbe di necessità ad assegnare un docente ad ogni gruppo. Mi permetto di pregare il senatore Bertola di riflettere su questa sua impostazione che non risponde alla realtà: perchè nessuno può impedire che un determinato docente, avendo di fronte a sè una scolaresca abbastanza nutrita, ripartisca la scolaresca stessa in gruppi, pur sovrintendendo da solo all'attività di questi gruppi.

Può succedere ad esempio in una ricerca urbanistica generale che vengano sguinzagliati in una città gruppi di 10-12 studenti ciascuno per fare ricerche particolari. Ad un livello modestissimo, un tipo di attività di questo genere l'ho svolta come professore di scuola media superiore dividendo una scolaresca in quattro gruppi e pregandola di fare delle analisi in singoli quartieri della città dove esisteva la scuola. Perchè questo non dovrebbe essere fatto a livello universitario? Credo che la cosa sia del tutto possibile e non è necessario che ogni gruppo abbia un professore addetto al gruppo medesimo: basta che ci sia una supervisione generale.

Quindi a mio giudizio non esiste, o non è così grave, il pericolo ventilato dal relatore, mentre esistono e sono fortemente positivi i pregi della proposta Antonicelli, che configura un metodo di ricerca rispondente alle esigenze della nuova didattica su cui tante volte ci siamo permessi di insistere.

È chiaro che questa nuova didattica non è condivisa dai colleghi del Movimento sociale che la vedono come fonte di chissà quali diabolici attentati sovversivi, ma è ampiamente condivisa da tutto il movimento studentesco che ne ha fatto una delle sue rivendicazioni ed una delle sue esperienze fondamentali...

D I N A R O . Chi è il movimento studentesco?

P I O V A N O . Sono quei milioni di studenti che nelle università e nelle scuole medie d'ogni ordine e grado e per le vie e per le piazze di tutta Italia si danno da fare per determinati obiettivi di rinnovamento che sono a lei assolutamente sconosciuti, perchè lei evidentemente vive assorto non si sa bene in quale iperuranio nostalgico. (*Commenti dal centro, dal centro-destra e dall'estrema destra*).

Questi sono i motivi per i quali votiamo a favore dell'emendamento Antonicelli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che, stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 14.1, da lui presentato deve considerarsi decaduto.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Bertola, tendente a sostituire

al secondo comma la parola: « valutabili » con l'altra: « valutati ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA , Segretario:

Art. 15.

(Titoli conferiti dall'università e studi necessari per il loro conseguimento)

L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea.

I tipi di laurea e di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

La laurea e il diploma di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Il diploma di laurea indica i corsi, del piano di studi prescelto, portati positivamente a termine.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al consiglio di quest'ultimo corso di laurea o di diploma.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 15.

DI VITTORIO BERTI BAL-
DINA, Segretario:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

« Le università e gli istituti di istruzione universitaria, istituiti o riconosciuti dallo Stato rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma;
- b) laurea;
- c) dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento del diploma hanno una durata inferiore a quella dei corsi per il conseguimento della laurea e sono istituiti per corrispondere ad esigenze professionali che richiedono una preparazione scientifica diversa da quella richiesta per il conseguimento della laurea. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per i laureati che vogliono approfondire la loro preparazione scientifica presso i dipartimenti.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea e del dottorato di ricerca non può essere inferiore a quattro anni; quella per il conseguimento del diploma non può essere inferiore a due anni. L'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma è regolato dalle stesse norme per l'accesso ai corsi per il conseguimento della laurea ».

Art. ...

« La laurea ed il diploma sono conferiti agli studenti che abbiano completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano prestabilito superando tutte le prove prescritte.

Il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento da coloro che vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di esso, una tesi giudicata degna di pubblicazione da una commissione formata da tre docenti di ruolo di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato

e due da altrettanti dipartimenti uguali ed affini, d'altre università, scelti per sorteggio.

Art. ...

« Con inizio dal 4° anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle università e degli istituti di istruzione superiore; tali titoli conserveranno esclusivamente il valore di qualifiche accademiche ».

Art. ...

« Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per la disciplina dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale attenendosi ai criteri e principi che seguono. Tali norme avranno effetto dalla stessa data prevista dall'articolo precedente per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio:

1) per l'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali e agli esami di Stato per l'esercizio professionale, per i quali dalle leggi in vigore è richiesto il possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari, i candidati possono presentare la laurea e ogni altro titolo che essi ritenessero di presentare nel loro interesse, ma hanno diritto ad essere ammessi anche se sforniti di laurea o di altri titoli purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge;

2) nello svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato hanno esclusivo valore le prove scritte, orali e pratiche. I candidati non sono ammessi alle prove orali e alle prove pratiche se non superano le prove scritte. Debbono essere previste prove scritte multiple in relazione ai vari tipi di concorso e di esami.

Nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio professionale debbono essere compresi due rappresentanti dell'ordine professionale;

3) per l'ammissione alle varie categorie del pubblico impiego sarà indetto un solo concorso annuale per ciascuna categoria. I vincitori dei concorsi saranno poi distribuiti, a cura di un organo centrale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle varie amministrazioni ed enti pubblici, a seconda delle attitudini dimostrate, della collocazione in graduatoria e delle loro aspirazioni;

4) sono istituiti albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni per gli esami di concorso e per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale ».

Art.

« Sono abrogate tutte le norme che subordinano i passaggi di carriera al possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari ».

15.4 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, PALUMBO, ARENA, ROBBA

Al primo comma, sostituire le parole:

« L'Università conferisce la laurea o il diploma », *con le altre:* « L'Università conferisce le lauree o i diplomi di cui all'annessa tabella B ».

15.16 PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, PIOVANO

In via subordinata all'emendamento 15.4, al primo comma, dopo le parole: « discussione di un » *inserire l'altra:* « idoneo ».

15.5 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma sostituire le parole: « sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal Presidente del rispettivo corso di laurea » *con le altre:* « sulla loro preparazione in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti,

sostenuta davanti ad una commissione di docenti del rispettivo corso di laurea o di diploma ».

15.7 BERTOLA

Al primo comma, sostituire le parole: « dal presidente del rispettivo corso di laurea » *con le altre:* « nominata dall'organismo interdipartimentale di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge ».

15.17 PELLICANÒ, NALDINI, CUCCU

Al primo comma, sostituire le parole: « con l'ausilio dei docenti del Dipartimento, sostenuta con una Commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea » *con le altre:* « sotto la direzione di un professore titolare di corso nella Facoltà, sostenuta davanti ad una Commissione di undici professori nominata dal Magnifico Rettore ».

15.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La verifica della preparazione critica professionale deve prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori dall'Università, in collegamento con un dipartimento ».

15.11 BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, PIRASTU, ARGIROFFI, CALAMANDREI, FARNETI Ariella

All'emendamento 15.8, sopprimere le parole: « il numero minimo degli insegnamenti da seguire ».

15.8/1 PIOVANO, RENDA, LUGNANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, ROSSI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costitui-

scono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge ».

15. 8 BERTOLA

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « il numero minimo degli insegnamenti da seguire ».

15. 12 PIOVANO, RENDA, LUGNANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, ROSSI

In via subordinata all'emendamento 15. 4, sopprimere il terzo comma.

15. 6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, sostituire le parole: « su tutto il territorio nazionale » con le altre: « nel territorio nazionale ».

15. 1 TRABUCCHI

Sopprimere il quarto comma.

15. 14 ROMANO, RENDA, LUGNANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, ROSSI, SOTGIU, FARNETI Ariella, MARIS, PIOVANO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto ».

15. 9 BERTOLA

Sopprimere l'ultimo comma.

15. 15 PIOVANO, RENDA, LUGNANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, ROMANO

All'ultimo comma, sostituire le parole « al Consiglio di quest'ultimo corso di laurea o di diploma » con le altre: « al Consiglio di facoltà competente ».

15. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'ultimo comma sostituire le parole: « al Consiglio di » con le altre: « all'organismo interdipartimentale che sovrintende a ».

15.10 BERTOLA

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Vorrei brevemente esporre al Senato le nostre opinioni sull'articolo 15. A me sembra che anche in questo articolo, come in altri che precedentemente abbiamo esaminato, vecchio e nuovo si intreccino strettamente, a dimostrazione delle contraddizioni in cui si dibatte un po' questa legge universitaria che stiamo discutendo.

Come è stato ampiamente illustrato (e, a mio modo di vedere, non confutato dal relatore), anche le modalità di esame non molto si discostano da quelle tradizionali. Così anche per altri aspetti della legge le disposizioni che sembrano innovative in realtà innovano ben poco. Analogo discorso mi sembra si possa fare anche per l'articolo 15 che fa riferimento ai titoli conferiti dall'università e agli studi necessari per il conseguimento di questi titoli. Che cosa c'è di vecchio e di non accettabile? Senz'altro la modalità di conseguimento del titolo di studio. Il testo dice che l'università conferisce la laurea o il diploma a coloro che hanno completato il rispettivo corso degli studi e hanno ottenuto un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale, in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento. Siamo cioè esattamente al-

la tesi di laurea. Non voglio certo svolgere una dissertazione sulla tesi di laurea, anche perchè tutti sanno che oggi di tesi di laurea si fa un vero e proprio commercio: esistono istituti specializzati nel preparare tesi di laurea su qualsiasi disciplina e anche quando la tesi non è acquistata in questi istituti specializzati (gli stessi giornali recano gli annunci pubblicitari di questi istituti) nel 99 per cento dei casi si tratta di un elaborato che non ha alcun valore scientifico.

BERTOLA, *relatore*. Il 99 per cento mi sembra un po' eccessivo!

SOTGIU. Dirò il 98 per cento, per far piacere al senatore Bertola.

Aggiungo che non solo queste tesi non hanno alcun valore scientifico, ma nell'80 per cento dei casi non hanno neanche valore formativo, nel senso che nella preparazione di questo elaborato lo studente non acquisisce nemmeno una metodologia di ricerca. Se la tesi servisse anche solo ad acquisire una metodologia di ricerca o una capacità di esposizione, potrebbe anche essere utile. Anche senza dire cose originali, nel ripetere cose già dette, si potrebbero acquisire capacità utili in un momento successivo dello sviluppo culturale e della preparazione scientifica e professionale. Però nell'80 per cento dei casi una tesi di laurea oggi non serve nemmeno a questo per un insieme di motivi che sono noti perchè valga la pena di ripeterli. La tesi di laurea è l'espressione di una didattica che ha fatto il suo tempo, ed è perciò necessario sostituirla con qualcosa di diversamente valido. Alla tesi di laurea non credono più nè docenti nè studenti e non si capisce perchè vi debbano credere coloro che vogliono riformare l'università. Poichè dunque la tesi di laurea non consente un giudizio sulle capacità culturali e sulla preparazione dello studente, è meglio andare alla ricerca di altre forme di accertamento, di altre forme che consentano di valutare a pieno se lo studente, dopo aver completato il corso di studi, ha raggiunto quella maturità culturale che gli può consentire di esercitare validamente

la professione o continuare nell'attività di ricerca.

Il nostro Gruppo ha proposto delle forme sostitutive all'elaborato di cui parla l'articolo 15, e vorremmo pregare i colleghi della maggioranza di vedere se è possibile raggiungere una formulazione del testo che elimini definitivamente questo residuo del passato che è la cosiddetta tesi di laurea.

Ma oltre al vecchio contenuto in questo articolo — e mi riferisco precisamente alla tesi di laurea — vi è anche qualcosa di nuovo che però, a nostro modo di vedere, è ugualmente di difficile accoglimento. Mi riferisco al quarto comma dell'articolo 15 che rileggo affinchè tutti i colleghi lo abbiano ben presente: « Il diploma di laurea indica i corsi, del piano di studi prescelto, portati positivamente a termine ». Ora, come i colleghi ben sanno, al termine del *curriculum* universitario oggi l'università rilascia un diploma nel quale è detto semplicemente che il candidato avendo superato l'esame di laurea è proclamato dottore in legge, in lettere, in medicina, in ingegneria e così via. Questo attestato, questo documento, questo diploma, chiamiamolo come vogliamo, è il titolo che ha valore legale su tutto il territorio nazionale. In sostanza, ciò che ha valore legale su tutto il territorio nazionale è un documento che attesta che si è superato l'esame di laurea.

Oggi si introduce una novità che invito i colleghi a considerare quanto sia sbagliata, grave e pericolosa. La novità è questa: l'università non rilascerebbe più un attestato indicante che è stato superato l'esame di laurea, ma ne rilascerebbe un altro in cui sarebbero elencati tutti i corsi del piano di studio prescelto che sono stati portati positivamente a termine. In altre parole il documento che verrebbe rilasciato dichiarerebbe che lo studente ha superato l'esame di laurea con una certa votazione e che per conseguire la laurea ha superato alcuni determinati esami, in ognuno dei quali, ha riportato una certa votazione. Questo, anche se il senatore Bertola sembra dire di no, è quanto vuole dire il testo.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue S O T G I U). Se le cose stanno così, non riesco a capire perchè si voglia fare un favore alla Confindustria nel momento in cui essa recluta i suoi tecnici. Infatti industrie come la Pirelli, la FIAT, eccetera che vogliono ingaggiare un laureato possono benissimo richiedere allo stesso un altro documento, quale già oggi l'università su richiesta dell'interessato rilascia e in cui si attesta il *curriculum* degli studi. Se una certa azienda industriale vuole ingaggiare un fisico o un matematico o un chimico e vuole anche accertarsi del tipo di studio che ha fatto e in quale modo l'ha portato a compimento — non essendogli evidentemente sufficiente il giudizio complessivo corrispondente al valore legale del titolo conseguito — può richiedere alla persona interessata questo determinato documento.

Capisco bene i motivi per cui si è arrivati a proporre questo testo: per un verso si verrebbe a fare apertamente quanto già nascostamente viene fatto da alcune industrie, le quali assumono solo coloro che si sono laureati prima della liberalizzazione dei piani di studio (sono usciti anche degli annunci pubblicitari in questo senso); per un altro verso penso che si voglia scoraggiare lo studente a liberalizzare i piani di studio. Sia nel primo caso, sia nel secondo caso non ritengo francamente che sia accettabile la soluzione che viene proposta. Non credo che dobbiamo chiedere con legge che il diploma sia diverso da quello che è oggi: il valore legale del titolo di studio è la laurea, non il corso che si è seguito per arrivare alla laurea, perchè è nel momento in cui si sostiene l'esame conclusivo che viene espressa una valutazione generale delle capacità dello studente. Lo studente può avere per avventura compiuto nei primi due, tre anni di *curriculum* universitario anche un *curriculum* del tutto insufficiente perchè la sua maturazione può essere avvenuta negli ultimi anni: perchè quindi far pesare pubblicamente su di

lui anche le insufficienze del primo periodo della sua maturazione?

Voi lo sapete meglio di me che la maturazione del giovane avviene attraverso stadi successivi. Può essere benissimo che, nel primo anno di studi, gli esami sostenuti siano stati insufficienti o lacunosi; ma non per questo non è possibile nel corso degli studi giungere a una maturazione che può consentire di ottenere un risultato brillante alla fine della carriera scolastica.

Come ultima questione di carattere marginale, mi sembra che l'ultimo comma possa essere abolito. In pratica questo comma dice che i dipartimenti faranno quello che fanno oggi le facoltà e precisamente che « il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini dell'iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al consiglio di questo ultimo corso di laurea o di diploma ». Non vedo l'utilità di includere una norma che è del tutto ovvia, che perciò propongo che venga abolita. Non mi sembra questa materia di riforma, ma piuttosto di regolamento universitario.

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, non so ancora se il nostro emendamento sopravviva in tutto o in parte. Comunque preciso subito che se sopravvivesse, quanto meno nella prima parte, per quanto concerne il primo comma, lì dove sono elencati i titoli rilasciati dall'università, quello del dottorato di ricerca deve intendersi, da parte nostra, come titolo avente puro valore accademico, e che per quanto concerne gli altri titoli di studio e per l'ipotesi che avesse a ritenersi preclusa la norma che li riguarda, in questo caso, ci riserviamo di riproporre il nostro emendamento come disposizione transitoria

relativa al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ciò premesso, non voglio rinunciare ad intervenire su questo articolo, in quanto, a nostro avviso, tale articolo non ha le carte in regola nè con la logica nè con il progresso, ma ospita una posizione di comodo che ci sembra vecchia e che è scopertamente contraddittoria con più qualificanti indirizzi ed istituti innovativi recepiti dalla riforma.

Voglio ricordare qui che Einaudi, che aveva i piedi solidamente piantati sulla terra, che era un uomo di scuola, che era un empirico che non amava le astrattezze, in una delle sue più lucide « prediche inutili » aveva già sostenuto la necessità dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Ebbene, oggi mi sembra che due argomenti ci confortino e rendano ancora più valida la nostra avversione a conferire valore legale ai titoli di studio e ci confermino nella nostra tesi per la loro abolizione. Vogliamo ripetere questi argomenti anche a costo di apparire noiosi proprio perchè il problema ha suscitato un così vasto fervore di polemiche e non è certamente un problema marginale ma è un problema di fondo nel contesto della nostra riforma.

Se i dipartimenti vogliono essere veramente seri, come noi vogliamo che siano, e vogliono essere veramente innovatori, non lasciano, certo, immutata l'immagine dell'università. Di questa università si vogliono ora, con la nuova struttura (lo abbiamo detto anche ieri), sottolineare in modo particolare i caratteri che la rendono centro di studi e di ricerche scientifiche, mentre per contrario se ne allontanano o quanto meno se ne scoloriscono gli aspetti che configuravano l'università come scuola di avvio alla professione.

Questo è, d'altro canto, il concetto svolto da tutte le parti politiche e che ci ha trovato in fondo uniti; questo è il senso, l'essenza, la ragion d'essere e la portata rivoluzionaria dei dipartimenti nelle università.

È stato ricordato come il traffico dei pezzi di carta abbia spesso sollevato intorno alle università anche la polvere delle cose impure. Ricordo gli appoggi, i clientelismi, le spinte, le mafie, tutte quelle varie cose che rendono l'atmosfera della ricerca scientifica me-

no pura e meno limpida e meno severo il rigore degli studi.

L'aver ora ideato e modellato un tipo di università più rispondente alle esigenze e alla sete scientifica dei nostri tempi deve logicamente conchiudersi con lo stimolare una competitività tra i centri universitari verso l'alto, mentre la distribuzione dei titoli legali sollecita; a nostro giudizio, la pigrizia e tende fatalmente a togliere l'incentivo a guadagnarsi, da parte dell'università, un suo primato nella qualità degli studi e comporta un livellamento verso il basso.

Si aggiunga che nel rigore e nell'altezza degli studi si opererebbe una salutare selezione tra quanti cercano oggi con il pezzo di carta in mano il passaggio alla carriera. Tolto il valore legale ai titoli di studio, calerebbe il massiccio numero delle schiere dei fuoricorso, si ridurrebbe l'irragionevole gara alla creazione di nuove università.

Un altro motivo per noi rientra nella logica dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Insisto: rientra nella logica. Abbiamo dato un'architettura nuova: bisogna veramente che ne tiriamo fuori le conseguenze logiche; altrimenti facciamo una rivoluzione che si ferma prima delle sue conseguenze. Questo motivo deriva dal fatto che la liberalizzazione degli accessi — non finiremo mai di ripetere questi argomenti perchè a noi sembrano tutti basati proprio sulla logica (oserei dire che qui la politica viene dopo la logica) — all'università e in genere l'allentarsi e lo sfoltirsi dei filtri selettivi portano a una più agevole scalata verticale di masse di studenti che la società dovrà, poi, accogliere a vari livelli di responsabilità.

Di qui l'urgenza, secondo noi, proprio concatenata in questo nuovo sistema che stiamo ideando, di rendere più severi, più rigorosi, anche se questa è una misura impopolare, i vagli selettivi finali, quelli che rappresentano lo spartiacque ultimo tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro. Questo spartiacque non può essere valicato con l'appoggio dei pezzi di carta, nè con le lauree facili nè con titoli cui non corrisponda un'autentica cultura e un'autentica preparazione. Finiremmo così, oltretutto, con il raggiungere o — dicono i pessimisti — con il confer-

mare un primato italiano alla rovescia nel nostro stesso continente europeo.

Ecco perchè la proposta liberale, che si è poi tramutata nell'emendamento che noi abbiamo presentato, chiede che nella traiettoria dei nuovi indirizzi che la riforma recepisce si statuisca che con l'inizio del quarto anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sia abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione superiore e che il Governo sia delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge norme legislative per la disciplina dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali, per gli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio professionale, attenendosi a criteri che il nostro stesso emendamento precisa.

Sembra a noi che così si risolvano anche i problemi che una abolizione impaziente e frettolosa del valore legale del titolo di studio solleverebbe fatalmente e non lascerebbe risolti. Ma al tempo stesso, onorevole relatore — mi rivolgo a lei con tutto il cuore perchè lei ha il dono di essere lucido e logico — sembra a noi che questa riforma soltanto così, cioè raggiungendo i termini ultimi di questa sua nuova architettura ideale, avrà il coraggio di trarre le conseguenze da ciò che in essa vi è di autenticamente innovatore e — diciamolo pure in questo caso — di autenticamente e salutarmente rivoluzionario.

R E N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R E N D A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio breve intervento parlerò dell'articolo in generale e contemporaneamente illustrerò gli emendamenti 15. 11 e 15. 14.

Gli articoli 13, 14 (già varati) e 15 di questo disegno di legge formano un tutt'uno dato che le relative disposizioni si integrano a vicenda. Si tratta probabilmente della parte più delicata e penetrante del disegno di legge poichè, pur nel pieno rispetto dell'au-

tonomia didattica dell'università, detta alcune norme di fondamentale importanza pedagogica. Bandito l'insegnamento *ex cathedra*, il rapporto docente-studente è impostato e risolto in modo tale che allo studente viene attribuita una parte importante e decisiva ai fini della formazione del piano di studio e della stessa elaborazione dell'esperienza dello studio e della ricerca. Adesso, approvate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, si tratta di definire le norme relative alla conclusione del corso di studi universitari, cioè le norme che devono regolamentare la prova finale di maturità che lo studente è tenuto a sostenere per il conseguimento della laurea o del diploma.

Il primo comma dell'articolo 15 prevede in proposito che per il conseguimento della laurea o del diploma lo studente debba discutere, davanti all'apposita Commissione, « un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti » del dipartimento (ho usato i termini contenuti nell'emendamento 15. 7 presentato dallo stesso relatore che mi sembrano più pertinenti rispetto a quelli usati nel testo della Commissione).

Cosa debba essere questo elaborato è lasciato all'autonoma determinazione del dipartimento ed in tal modo si scioglie positivamente, credo, il problema del superamento della tesi di laurea. Sulla tesi di laurea si sono scritti fiumi di parole e senza dubbio rappresenta un elemento di turbativa — non ripeterò le cose che diceva poco fa il senatore Sotgiu — perchè spesso si tratta di una esercitazione che o non è eseguita direttamente dallo studente, o, se è eseguita dallo studente, non sempre consegue esperienze didattiche e scientifiche adeguate.

Si supera il problema della tesi di laurea e tuttavia non si dettano delle norme cogenti. Se lo studente debba o non debba sottoporsi alla fatica, non sempre utile e spesso ingrata, di preparare una tesi di laurea, sarà l'esperienza didattica viva e la specifica esigenza dei particolari corsi di studio a suggerirlo. In alcune facoltà già non c'è la tesi di laurea, mentre nelle facoltà umanistiche la tesi di laurea è più generalizzata; comunque il problema è risolto nel senso che è la-

sciato all'autonoma determinazione dell'università, dei singoli corpi docenti.

Ciò detto vengo alla ragione del nostro emendamento 15. 11. Con tale emendamento ci permettiamo di proporre una aggiunta che innova profondamente, credo, le modalità di conclusione del corso di studio universitario. Si tratta di una parte che vorrei sottoporre all'attenzione del relatore in quanto riguarda l'indirizzo della didattica universitaria. Con tale emendamento postuliamo che la verifica della conseguita maturità dello studente si effettui, oltre che con l'anzidetta discussione dell'elaborato, lasciato nella sua determinazione all'autonoma responsabilità della università, anche attraverso esperienze pratiche da svolgere fuori dell'università, ma sempre in collegamento con il dipartimento.

Come è chiaro, questa nostra proposta non tende ad aggiungere una nuova prova a quella dell'elaborato ma ad integrare la prova medesima, quindi a configurare in modo diverso l'iter didattico-formativo del corso degli studi universitari. Che questo corso di studi universitari debba avere un carattere formativo generale e che quindi la parte teorica debba essere quella essenziale e preminente, è fuori di discussione; la laurea in giurisprudenza, ad esempio, non è concepibile come avvio esclusivo alla preparazione dell'esercizio professionale dell'avvocatura, ma come formazione culturale e generale per lo esercizio di una serie di attività professionali; lo stesso si può dire per la laurea in lettere, per la laurea in ingegneria, per la laurea in medicina e così via.

Su questo punto abbiamo idee molto precise e ferme; ciò non toglie, però, che la stessa esperienza didattica universitaria molto spesso denunci un carattere eccessivamente astratto: non teorico, perchè la teoria deve essere sempre parte preminente, ma astratto, cioè distaccato da specifiche esperienze pratiche degli studi universitari. Vorrei portare un esempio che attiene alla mia esperienza di docente nel campo della materia storica o più in generale nel campo delle scienze umanistiche.

Ebbene, capita di vedere ad ognuno di noi che un giovane, per esempio, consegue la laurea in lettere o in storia senza avere una co-

noscenza vera di cosa sia, di come funzioni e di quale sia l'utilità delle biblioteche, degli archivi, dei musei, delle pinacoteche. Per essere più precisi, una tale conoscenza lo studente se la forma individualmente, casualmente ed empiricamente, senza la guida e l'assistenza dei docenti, con risultati non sempre soddisfacenti. E questo avviene nel campo della storia, delle lettere, dove l'esperienza pratica ha un valore relativo; ma se ci riferiamo alle facoltà in cui l'esperienza pratica è parte integrante e fondamentale, come le facoltà scientifiche, comprendiamo che è necessario integrare l'esperienza teorica con l'esperienza pratica e che tale esigenza non può essere elusa.

Oggi in realtà accade — mi riferisco a mie dirette esperienze — che questa conoscenza è acquisita individualmente: noi suggeriamo invece che la conoscenza sia acquisita in modo organico e che lo sforzo per arrivare ad essa da parte dello studente sia favorito dalla collaborazione dei docenti. Ciò avviene già soprattutto nelle facoltà scientifiche dove l'esperienza pratica ha una importanza primaria nella stessa organizzazione dei corsi di studio, ma non avviene con quel carattere generalizzato che è necessario. Pertanto il problema per noi, dato che siamo in sede di riforma universitaria, è di generalizzare quella esperienza e far sì che la sperimentazione pratica sia riconosciuta come essenziale ai fini della formazione culturale universitaria.

Questa è la ragione del nostro emendamento: sono considerazioni che ho svolto molto brevemente, ma ritengo che il senso dell'emendamento sia abbastanza evidente.

Con l'emendamento 15. 14 — dirò poche cose perchè ne ha già parlato il senatore Sotgiu e credo che ne parlerà poi il collega Romano — proponiamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 15 perchè lo riteniamo superfluo, pericoloso e forse dettato da un eccesso di zelo cautelativo nei confronti dei nuovi principi didattici introdotti negli articoli 13 e 14 (mi rifaccio sempre alla esigenza del rispetto della didattica che introduciamo in questa parte della riforma universitaria).

Perchè parlo di eccesso di zelo cautelativo? Gli articoli 13 e 14 accolgono e regolamenta-

no il principio della liberalizzazione dei piani di studio che fu introdotto nella vita universitaria, mentre era *in itinere* la discussione della legge universitaria, con una legge che anticipò questo aspetto importante della riforma; quindi tale principio entrò nella vita universitaria come un aspetto della riforma, ma prima che venisse conclusa la discussione della stessa legge di riforma.

Ciò ha provocato alcuni inconvenienti, ma ci ha posto nella condizione di discutere di questa liberalizzazione in base ad una esperienza. Oggi infatti siamo al secondo anno di esperienza nella liberalizzazione dei piani di studio e credo che con serenità possiamo affermare che, seppure vi siano stati eccessi e deformazioni, nell'insieme i risultati della liberalizzazione dei piani di studio possono essere considerati positivamente innovatori. Dobbiamo aggiungere che alla riuscita di questa esperienza di liberalizzazione hanno concorso rispettivamente la stragrande maggioranza dei docenti e la stragrande maggioranza degli studenti. Gli eccessi e le deformazioni pertanto, a mio giudizio, si configurano come semplici aspetti marginali di tale esperienza, quindi non come elementi caratterizzanti.

Adesso la riforma interviene più riflessivamente sulla materia e con i detti articoli 13 e 14 rielabora e generalizza l'esperienza già fatta, dettando le norme adeguate che mettono al riparo dal pericolo di eccessi e deformazioni anche di carattere marginale.

Con il disposto dell'articolo 13, già approvato, non si può dire che sia possibile, così come spesso nella propaganda, nei colloqui privati si è sostenuto, conseguire nell'università italiana la laurea in medicina senza studiare anatomia o in giurisprudenza senza studiare istituzioni di diritto privato eccetera; queste ora sono *boutades!* Ma come se ciò non bastasse, la stessa maggioranza all'articolo 15 nel secondo comma introduce una nuova disposizione ad ulteriore presidio di questa garanzia: si tratta della disposizione in cui si prevede che per legge, ai fini del conseguimento della laurea o del diploma, deve essere stabilito il numero minimo degli insegnamenti. Ciò posto, la serietà e la bontà del piano di studio porta-

to a termine nell'università ai fini del conseguimento delle singole lauree è rispettivamente garantita dalla disposizione legislativa, che attiene alla responsabilità del legislatore, alla nostra responsabilità, e alla responsabilità collegiale del corpo docente.

Quindi il quarto comma, che voleva essere un'ulteriore cautela ai fini della garanzia della bontà degli studi, ci appare come un'aggiunta non necessaria al conseguimento di questo risultato. Se si trattasse solo di una norma non necessaria, senza altre conseguenze, si potrebbe lasciar passare. Ma in effetti la disposizione del quarto comma, se è superflua, è anche dannosa, pericolosa, perchè incide negativamente nella direzione di un altro aspetto della riforma universitaria che è già stato affermato, cioè l'aspetto della validità giuridica, legale su tutto il territorio nazionale del titolo di studio.

Mi sono permesso di aggiungere queste considerazioni, con preghiera al relatore di tenerle nel debito conto, se è possibile, perchè ci sembra che l'aggiunta dell'emendamento che innova l'indirizzo didattico per gli studi universitari e la soppressione di questa disposizione di cui al quarto comma, sono elementi che possono contribuire a definire adeguatamente tutto il contesto dell'articolo 15.

P E L L I C A N O ' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N O ' . Onorevole Presidente, non entro nel merito dell'articolo poichè è già stato ampiamente esaminato dai colleghi Sotgiu e Renda. Penso che ai fini della organicità della riforma non avrebbe portato danno il non aver formulato l'articolo in esame. Con l'emendamento 15.16 chiediamo di sostituire, al primo comma, le parole: « La Università conferisce la laurea o il diploma », con le altre: « L'Università conferisce le lauree o i diplomi di cui all'annessa tabella B ». Chiediamo di aggiungere il riferimento alla tabella B per i motivi che abbiamo già enunciato ieri e cioè perchè vorrem-

mo evitare una proliferazione anche dei diplomi che sarebbe dannosa e che determinerebbe titoli di studio di diverso livello.

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 17, tendente a sostituire al primo comma le parole: « dal presidente del rispettivo corso di laurea », con le altre « nominata dall'organismo interdipartimentale di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge », non è necessaria una particolare illustrazione, dal momento che l'argomento è stato già trattato in sede di esame dell'articolo 4.

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Ritenendo già illustrato l'emendamento 15. 5, per quanto riguarda l'emendamento 15. 6 volevo soltanto dire che mi sembra trasparente che esso rientra nella logica della tesi da noi sostenuta circa il valore puramente accademico dei titoli di studio.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, proponiamo di sopprimere all'articolo 15, primo comma, le parole: « con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea », e di sostituirle con le seguenti: « sotto la direzione di un professore titolare del dipartimento, sostenuta davanti ad una commissione di undici professori nominata dal magnifico rettore ». Nel preparare la tesi, a nostro avviso, lo studente deve essere non aiutato, ma diretto perchè deve esserci un professore responsabile della preparazione della tesi. Se la laurea dovrà essere poi rilasciata dall'università e non dal dipartimento, è opportuno che la commissione sia ancora, come avviene oggi, nominata dal rettore.

Questo per quanto riguarda l'emendamento 15. 2. Dichiariamo invece di ritirare lo emendamento successivo. Grazie.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Ritiriamo l'emendamento 15. 8/1 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori e l'emendamento 15. 12. Intendo illustrare ora l'emendamento 15. 14 con il quale vogliamo sopprimere il quarto comma dell'articolo 15 che prevede che il diploma di laurea deve indicare i corsi del piano di studio per gli studi prescelti portati positivamente a termine.

Vorrei pregare gli onorevole componenti della Commissione di seguire la illustrazione che farò di questo emendamento perchè i problemi che sorgono dalla formulazione dell'articolo 15, sul quale già precedentemente si sono soffermati i colleghi Sotgiu e Renda, sono di gravità eccezionale.

Ho visto che il senatore Bertola ha presentato un emendamento sostitutivo di questo quarto comma, ma esso in sostanza dice esattamente la stessa cosa che dice il quarto comma dell'articolo 15. Perchè riteniamo che sia pericoloso mantenere il quarto comma dell'articolo 15? Non solo per i motivi ai quali faceva riferimento il senatore Sotgiu per quanto riguarda l'industria privata, ma anche perchè il suo mantenimento potrebbe essere pericoloso per le decisioni che potranno essere adottate in futuro per i concorsi pubblici. Infatti in questo momento stabiliamo che, ad esempio, non venga rilasciata più dall'università la laurea in lettere, ma si dirà: « la laurea in lettere dopo aver seguito il seguente corso di studi ». Ora, senatore Bertola, il sottoscritto, ad esempio, laureato in lettere classiche può concorrere ai concorsi per le lettere moderne ed insegnare le lettere moderne perchè il suo diploma di laurea dice che è laureato in lettere. Dato che il diploma di laurea ha solo questa dizione generica non è possibile al Ministero della pubblica istruzione prevedere in un concorso a cattedre, per esempio, di italiano, latino e storia nei licei, che si debba essere laureati in lettere moderne; nè è possibile al Ministero della pubblica istruzione richiedere la laurea in lettere classiche per coloro che debbano concorrere

alla cattedra di latino e greco. Che cosa avverrebbe in futuro se lasciassimo questa formulazione? Potrebbe avvenire che in successive determinazioni legislative il Ministero della pubblica istruzione potrebbe dire, ad esempio, che per poter concorrere alla cattedra di latino e greco bisogna aver superato gli esami di latino e greco nell'università. Cioè in sostanza noi innoveremmo anche rispetto alla situazione attuale per i pubblici concorsi. Mi riferisco al senatore Carraro. Nei concorsi di gruppo A nella amministrazione dello Stato per i quali è richiesta la laurea in giurisprudenza oggi non si va a guardare quali esami il giovane ha sostenuto, perchè si vede se il candidato è in condizioni o meno di rispondere alle interrogazioni che potranno essergli rivolte dalla commissione di concorso.

CARRARO. Ma la laurea in giurisprudenza oggi suppone che si siano sostenuti diciotto esami obbligatori.

ROMANO. È vero, senatore Carraro, però la prova di concorso serve ad una valutazione.

CARRARO. Ma suppone questo sottofondo.

ROMANO. Le porto un esempio: negli archivi di Stato, si può concorrere indifferentemente con la laurea in lettere o in giurisprudenza. Sarà poi la commissione di concorso che valuterà le capacità del candidato di poter assolvere alla funzione per la quale è indetto il concorso. Cosa potrà avvenire nel futuro? Potrà avvenire che, per esempio, in un concorso di gruppo A dell'amministrazione dello Stato si possa per legge stabilire non solo che il candidato debba essere in possesso della laurea in giurisprudenza ma che debba aver superato le prove di diritto amministrativo; il che significa aggravare la situazione attuale. Mi pare che ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave anche rispetto alla posizione espressa dai liberali per l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Infatti l'abolizione del valore legale del ti-

too di studio ha una sua logica della quale si possono accettare o respingere i principi; però ha una sua logica. Quando noi diciamo che il titolo di studio ha valore legale e poi andiamo a dire che nel titolo di studio si debbono specificare anche le prove di esame che sono state superate, i corsi che sono stati seguiti, assumiamo una posizione oltranzista rispetto alla posizione di coloro che chiedono l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Ed allora, onorevoli colleghi, io voglio dire questo: se nel futuro dovesse essere rilasciata dall'università esclusivamente la laurea in giurisprudenza, per esempio, la valutazione o per l'assunzione presso una azienda privata o per l'assunzione presso un'azienda pubblica potrebbe essere data dalla prova di concorso la quale non ha nulla a che vedere più con i corsi sostenuti durante gli studi accademici. Se noi scriviamo invece che il titolo di laurea deve indicare esattamente quali sono i corsi universitari che sono stati seguiti, nulla potrà impedire alla legislazione futura di precisare che, per esempio, si vuole il laureato in giurisprudenza che abbia seguito e superato il corso di diritto amministrativo.

Ora io non credo che i colleghi che presentano questo emendamento vogliano dire una cosa di questo genere. Però, indipendentemente dalla riforma universitaria, dobbiamo preoccuparci di quella che potrà essere la legislazione successiva alla riforma, nella quale, per esempio, senatore Perrino, si potrà dire che per assumere un pediatra in un ospedale non basterà più la laurea in medicina ma occorrerà che nel corso degli studi si sia seguito particolarmente il corso di pediatria.

Se si fa un concorso ospedaliero, in sostanza, la laurea in medicina è il titolo per poter concorrere e poi si deve dare nel concorso prova di saper assolvere le funzioni per le quali il posto è messo a concorso. Ora voi vi imbarcate in un'avventura, ripeto, abbastanza pericolosa per quella che potrà essere la legislazione successiva alla riforma universitaria, per cui vi troverete di fronte ad una frantumazione delle lauree e renderete ancora più grave il fenomeno del-

la parcellizzazione della cultura che invece proprio con l'istituzione del dipartimento si vuole superare.

Ho voluto fare degli accenni puramente pratici alle conseguenze che potrebbero derivare dall'accettazione del quarto comma dell'articolo 15 o dell'emendamento che il senatore Bertola propone al quarto comma dell'articolo 15. Non credo che su questo problema voi possiate sollevare questioni di principio. Secondo me, è una conseguenza della liberalizzazione dei corsi di studio quella che vi induce a chiedere che si scriva nella legge che il diploma di laurea deve indicare i corsi di studio che sono stati seguiti.

Ma, onorevoli colleghi, mi pare che questa indicazione possa essere eccessivamente pericolosa per quelle che saranno le successive determinazioni legislative che potranno essere adottate, per cui vi pregherei vivamente di non insistere nel mantenere questo quarto comma o nel mantenere la proposta di modifica avanzata dal senatore Bertola. Infatti questo potrebbe aprire la via ad eccessive specializzazioni che invece, con la costituzione del dipartimento, vogliamo evitare dando agli studenti e ai futuri professionisti la capacità di allargare le loro conoscenze nei campi del sapere senza eccessivamente frazionare questo sapere, il che sarebbe dannoso sia per l'esercizio della professione sia nell'interesse della cultura.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, desidero parlare sullo stesso emendamento di cui si è occupato il collega Romano. Io resto molto perplesso su quanto egli ha detto, perchè noi dobbiamo intenderci. Mi pare che il collega Bertola, quando ha posto questo emendamento, abbia precisato una situazione che non dobbiamo dimenticare e non tener presente nella dinamica degli studi. Poichè diamo un valore legale al titolo di studio, la società deve sapere quale valore si debba dare a questo titolo di studio: questo è il meno che si possa chiedere.

Tanto è vero che già oggi in Italia le ditte private vogliono vedere i titoli di studio, vogliono vedere quali sono le materie di esame, vogliono vedere anche i punteggi; e se la persona che si presenta per un impiego ha partecipato a degli esami collettivi o ha preso una serie di 18, si guardano bene dall'assumerla. Invece il collega Romano dice: il candidato ha in mano il pezzo di carta che ha valore legale; poi farà gli esami e si vedrà quel che saprà fare. Questo secondo punto è giusto, ma allora non si deve dare valore al pezzo di carta, come diciamo noi.

Noi siamo favorevoli all'emendamento Bertola che mi pare sia nella logica delle cose. Io posso citare degli esempi per quanto riguarda Napoli dove tanti di questi giovani sono stati chiamati a discutere i programmi di studio che hanno fatto: uno di questi, ad esempio, aveva eliminato clinica chirurgica, patologia chirurgica, medicina operatoria e semeiotica chirurgica; è evidente che costui in materia chirurgica non avrebbe saputo come regolarsi nemmeno nel caso più facile. Ebbene, questa persona non deve avere il coraggio poi di presentarsi per fare l'assistente chirurgo o l'aiuto chirurgo, quando ha dato questo esempio nella sua carriera studentesca. Mi pare che sia una questione di lealtà verso la società, perchè poi queste cose la società le sconta: le scontiamo tutti, non da questa parte o da quell'altra, ma da tutte le parti. Sappiamo come sono avvenute di recente certe nomine; io posso dirvi che certa gente è arrivata al primariato in ospedale in tre anni e che poi si è trovata alla prova del fuoco: ebbene lì non è più questione di pezzi di carta, nè con valore legale nè senza, si tratta della vita delle persone.

Questi sono i concetti che ispirano le nostre idee e che credo abbiano ispirato il collega Bertola nel proporre l'emendamento al quale noi ci associamo.

PIOVANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOVANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei soltanto rendere ragione molto brevemente della proposta

di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo che abbiamo presentato.

In sostanza il problema è questo: un giovane che si è orientato verso una certa carriera, ha frequentato un certo dipartimento, ha compiuto un determinato corso di studi, improvvisamente, o a seguito di un lungo processo, si accorge che quella non è la via che gli è più congeniale e cerca di orientarsi verso un'altra; d'altra parte è fornito di un certo bagaglio culturale che in qualche modo ha acquisito; fino a che misura questo bagaglio culturale potrà essere apprezzato per ammetterlo su quell'altro *iter* su cui vorrebbe incamminarsi? Pare a noi che la competenza per questa decisione debba essere demandata a quello che è l'organismo naturale della ricerca e dell'insegnamento, cioè al dipartimento. Abbiamo condotto, con fortune solo parziali, tutta una battaglia contro i consigli di corsi di laurea o di diploma in cui — è inutile negarlo — rivivono le vecchie facoltà; e tutti sappiamo che le facoltà sono finalizzate essenzialmente a compiti professionali. Noi invece abbiamo detto: vogliamo finalizzare l'università alla ricerca e per questo istituiamo il dipartimento.

CHIARIELLO. Ci sono i compiti professionali che non dobbiamo dimenticare!

PIOVANO. Nessuno vuole dimenticare i compiti professionali; con il dipartimento abbiamo fatto una scelta qualitativa che adesso ci impegna; pertanto, se vogliamo essere coerenti con essa, l'organo che dovrà valutare quel tal bagaglio culturale dovrà essere il dipartimento al quale il giovane chiede accesso. Se su questa materia dobbiamo ulteriormente chiarirci le idee, facciamolo pure; ma intanto non precostituimo una scelta che sarebbe contraddittoria. Questo è il senso della proposta di soppressione che vi sottoponiamo.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero osservare che la contraddizione di cui ha parlato il senatore Piovano tra l'impostazione dipartimentale dell'università e l'affidamento della valutazione degli studi compiuti per un corso di laurea diverso da quello cui aspira ad entrare lo studente, attribuito all'organismo interdipartimentale in realtà non esiste. Tale contraddizione non c'è e non ci può essere. Infatti il corso di laurea al quale lo studente si iscrive, ai fini dei piani di studio, è regolato da un organismo interdipartimentale, per cui deve competere a questo stesso organismo il valutare se il corso di studi precedenti o quali studi già effettuati siano idonei per conseguire la laurea nel nuovo corso cui lo studente intende iscriversi.

Pertanto non c'è alcuna contraddizione tra l'impostazione dipartimentale dell'università e l'impostazione della organizzazione interdipartimentale atta a valutare l'idoneità degli studi già compiuti o da compiersi per il conseguimento della laurea.

D'altra parte, senatore Piovano, il discorso gira sempre intorno alla medesima ruota: se noi vogliamo conservare il valore legale al titolo di studio, non possiamo che dare un certo contenuto agli studi necessari per conseguirlo. Ecco perchè mi pare che da un lato sia coerente l'impostazione data dalla Commissione, col perfezionamento indicato dall'emendamento del senatore Bertola, e che dall'altro lato non ci sia alcuna incoerenza tra l'approvazione dei piani di studio da parte dell'organismo interdipartimentale e l'approvazione degli studi già fatti da parte del medesimo organismo.

MORLINO. Questa è la grave contraddizione della posizione che avete assunto, senatore Piovano!

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Come è stato notato da alcuni colleghi, gli emendamenti che il relatore ha presentato non sono in sostanza che quanto era stato scritto e proposto

nel testo della Commissione. I perfezionamenti sono puramente di ordine formale e contengono qualche maggiore precisazione. Pertanto, nell'esprimere il parere sui singoli emendamenti, difenderò quanto negli emendamenti da me proposti è scritto e comincerò dagli emendamenti presentati dai colleghi liberali che hanno presentato un gruppo di emendamenti sostitutivi dell'articolo 15. Ciascuno di questi emendamenti meriterebbe un lungo discorso, ma chiedo scusa ai colleghi presentatori se invece di un lungo discorso dirò poche cose, ma, spero, sostanziose.

Per quanto riguarda il primo emendamento sostitutivo presentato dai colleghi liberali, essi comprendono bene che non è possibile accettarlo: voglio soffermarmi su una argomentazione fondamentale. L'emendamento dice che l'università rilascia tre titoli di tre livelli diversi, ma io ho già avuto occasione di dire che il testo di riforma presentato dalla Commissione non dice esplicitamente che l'università rilascia tre titoli di livello diverso. Quando parliamo di diplomi usiamo purtroppo una terminologia equivoca perchè con il termine « diploma » ci si riferisce talvolta ai diplomi elencati nella tabella B e talvolta ai diplomi che già adesso le università rilasciano (ad esempio il diploma di ostetricia, di assistente sociale, di interprete e così via). Comunque, nella legge non esiste questa graduatoria per cui non è possibile accettare questo emendamento.

L'emendamento che segue deve essere discusso, secondo me, durante l'esame dell'articolo 19 che tratta del dottorato di ricerca: discuterlo ora sarebbe fuor di luogo. I colleghi liberali possono pertanto riservarsi di presentare questo emendamento a suo tempo e allora lo esamineremo.

Il terzo emendamento presentato dai senatori liberali è il più importante e meriterebbe un lungo discorso: con esso si chiede l'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Ho già avuto modo di dire nella replica che sono contrario all'inserimento in questa legge del principio dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Al riguardo ripeterò alcuni concetti che ho già espresso ripetutamente e spero di essere ad un tempo

sintetico e preciso. Secondo me, questa legge prepara o può preparare all'abolizione del valore legale dei titoli di studio; del resto, il valore legale è poca cosa se non è sostanziato da una serie di leggi e di norme che ne costituiscono appunto l'essenza. Chi tende all'abolizione del valore legale dovrebbe tendere prima di tutto all'abolizione delle leggi che ne costituiscono la sostanza.

I colleghi liberali l'hanno ben capito e hanno presentato perciò un altro articolo: di fronte ad esso il relatore potrebbe essere in imbarazzo perchè durante la replica ha sostenuto appunto una modifica del genere, ma si tratta di un imbarazzo apparente perchè non possiamo, in sede di riforma universitaria, modificare leggi che toccano altri ministeri e altri argomenti.

Se volessimo, in ipotesi, fare in modo che ad un concorso bandito presso il Ministero della marina mercantile o della sanità possano partecipare tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una determinata laurea, non sarebbe corretto, secondo la tecnica parlamentare, inserire questo concetto in una legge di riforma universitaria, senza sentire il parere della apposita Commissione e senza aver valutato a fondo il problema.

Perciò l'imbarazzo è apparente, perchè nella sostanza mi trovo d'accordo, ma non è questa la sede in cui trattare questo argomento di particolare delicatezza. Questa legge deve limitarsi a riformare le università; ci dedicheremo poi a queste modifiche di altre leggi.

L'ultimo articolo è conseguente al primo; circa il primo, ho già detto che il relatore non può che dire di no alla negazione del valore legale. Per il dottorato di ricerca poi prego i colleghi liberali di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo; per quanto riguarda invece l'abolizione della sostanza del valore legale, inviterei caso mai a prendere delle iniziative parlamentari atte a modificare le singole leggi, citandole di volta in volta.

Questo per quanto riguarda il gruppo degli emendamenti liberali. Circa l'emendamento 15.17, del senatore Pellicanò, debbo dire che esso ha una sua giustificazione e ringra-

zio sia il senatore Pellicanò che il senatore Nencioni e, per lui, il senatore Dinaro che lo ha illustrato, poichè si mette in luce una piccola manchevolezza del testo da me presentato a nome della Commissione. Nella discussione della tesi di laurea parliamo di una commissione, ma non abbiamo detto e scritto chi la nomina. Il collega Pellicanò ci invita a scrivere che questa commissione è nominata da quell'organismo interdipartimentale di cui abbiamo parlato; questa mi sembra un'osservazione giusta. Il senatore Dinaro a questo punto ci richiama, a parte il problema della facoltà, alla nomina del magnifico rettore e, per un altro verso, ha ragione anche il senatore Dinaro perchè il diploma di laurea è rilasciato attualmente dal preside di facoltà a nome del rettore. Allora la proposta per la soluzione del problema è questa: modifica, signor Presidente, del primo articolo da me presentato a nome dei colleghi e modifica dell'ultima riga. Così invece di leggere: « da una commissione di docenti del rispettivo corso di laurea o di diploma » si deve leggere: « da una commissione di docenti nominata con le modalità previste dallo statuto ». In questo modo demandiamo allo statuto le modalità per la nomina della commissione che deve poi presiedere a questa discussione. Con ciò prego i senatori Pellicanò e Dinaro di ritirare i loro emendamenti, perchè la sostanza di essi è stata praticamente accettata.

Circa l'emendamento 15.11, debbo dire che ho ascoltato con molta attenzione il senatore Renda; egli parla raramente in questa Assemblea, ma parla molto assennatamente. Però, proprio perchè l'ho ascoltato con molta attenzione, ho notato che nella sua esposizione vi erano delle incertezze. Egli stesso si rendeva conto, nell'espone questo argomento, le cui finalità sono più che giuste e utili, che l'applicazione pratica presenta difficoltà che mi permetto di fargli notare in modo più esplicito. Il senatore Renda propone che prima della laurea (le espressioni non sono chiare, ma chi è stato attento capisce) lo studente debba fare delle esperienze pratiche fuori dell'università in collegamento con un dipartimento. Ora, che lo studente possa fare queste esperienze è un concetto

che mi trova subito d'accordo. Io dico sempre che ciò che la legge non dice non proibisce. Ma sono del tutto contrario ad imporgli tali esperienze, poichè potrebbero nascere molte difficoltà. Vorrei fare alcuni esempi che mi vengono in mente in questo momento. Supponiamo, ad esempio, che uno studente si laurei in farmacia. Approvando l'emendamento 15.11 lo studente stesso sarebbe obbligato, prima della laurea, a fare delle esperienze pratiche fuori dell'università. Vediamo praticamente che cosa questo significherebbe. Dovrebbe forse andare fuori dall'università a far pratica in una farmacia? Ma, diciamocelo tra di noi, non è certo un segreto, far pratica in una farmacia significa far pratica a tirar giù da uno scaffale delle boccette inscatolate e non credo che si tratti di una pratica capace di dare una particolare istruzione. Potrebbe forse intendersi che lo studente deve andare a far pratica in una ditta farmaceutica. Una pratica del genere sarebbe indubbiamente di maggiore valore, sempre che la ditta farmaceutica sia disposta ad accogliere questo studente. E che cosa potrebbe significare fare esperienze pratiche per quanto riguarda, ad esempio, quel tipo di laurea che dà adito all'insegnamento? Non credo che uno studente si troverebbe molto a suo agio ad andare nelle scuole. Noi abbiamo previsto nell'articolo 18 per tutti questi casi delle prove didattiche e metodologiche da farsi nell'università e fuori, non però prima della laurea ma come preparazione all'esame di stato, all'esercizio professionale. Potrei portare anche degli esempi riguardanti l'avvocatura o altre professioni del genere per far notare quante difficoltà possono insorgere.

Il senatore Renda, da buon studioso di storia, ha portato l'esempio della laurea in storia di recente istituzione. Ma per fare pratica in una biblioteca è proprio necessario andar fuori dell'università? A parte il fatto che gli studenti possono fare questa pratica esterna e anzi sarebbe bene che la facessero andando, per esempio, se possibile, alla Biblioteca vaticana che in questo campo è biblioteca madre, o a Parigi, alla Nazionale. Questo nessuno lo proibisce, ma per far pratica di biblioteca, per quanto riguarda cono-

scenza di cataloghi e via dicendo, il professore può anche far fare la prima pratica allo studente nella biblioteca dell'università, dal momento che ogni università che si rispetti ha la propria biblioteca.

Per queste ragioni pregherei i presentatori di non insistere su questo emendamento, il che non significherebbe negare una possibilità del genere. Comunque, a mio avviso, non è opportuno sancire questa imposizione proprio per le difficoltà cui ho testè accennato.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, devo dire che si tratta della ripetizione di un argomento che era stato già proposto. Quindi ho già detto che non è possibile accettarlo. Del resto credo che sia già stato pregiudicato dall'approvazione di un emendamento precedente.

PRESIDENTE. Infatti è precluso.

BERTOLA, *relatore*. Vi è poi l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, sul quale i senatori Sotgiu e Romano hanno insistito in modo particolare. Mi sia innanzitutto permesso di dire al senatore Sotgiu a proposito della tesi di laurea — bisogna infatti correggere certe affermazioni che non dovrebbero, a mio parere, essere fatte in quest'Aula — che non è vero che il 99 per cento delle tesi di laurea non conta nulla e neanche il 98 per cento. Ognuno ha la propria esperienza. Io non vorrei portare la mia perchè nasce da una università libera e non vorrei, portando questa esperienza, far vedere che l'università libera, che è poi l'università cattolica, è più seria delle altre. Ma ognuno fa tesoro della propria esperienza e devo dire che, se non tutte, almeno una buona percentuale delle tesi sono valide, non dico da pubblicare, perchè questo è un altro discorso, ma almeno degne di nota. Del resto se i docenti — come tutti sanno — fanno fare alcune tesi ai loro studenti perchè poi serviranno a loro per fare delle pubblicazioni, vuol dire che queste hanno un certo valore, sia pure settoriale, di novità.

Non mi piace perciò questa generalizzazione di decadenza dei nostri studi, che è an-

che un atto di critica verso i nostri studenti universitari. Critichiamoli quando ve ne è ragione, ma senza generalizzazioni.

L'argomento in causa è però un altro. La novità di iscriverne nell'attestato o diploma di laurea, come si dice oggi, le prove positive non mi sembra, come ha detto il senatore Romano, possa costituire un pericolo. Per prima cosa vorrei informare il senatore Romano — che del resto credo lo sappia già — che attualmente la situazione è questa: ottenuta la laurea si riceve un documento — una volta era di pergamena ed ora è di tipo pergamena — che si chiama diploma di laurea e che, mentre per alcune università indica solo in quale materia si è laureato lo studente, in altre indica anche con quale punteggio si è laureato. Però esiste anche il certificato di laurea — esiste a tutt'oggi — in cui sono indicati gli esami sostenuti con i voti relativi.

Orbene, la proposta della Commissione non intende sostituire il diploma con il certificato. Si dice infatti che nel diploma devono essere indicate le prove superate, ma non con il voto, perchè questo viene indicato nel certificato. Cadono perciò i pericoli temuti e non mi si dica che vogliamo favorire la Confindustria, perchè allora dovremmo citare anche la Confagricoltura e la Confcommercio. Inoltre se le industrie vogliono accertare gli esami che si sono sostenuti, possono richiedere il certificato di laurea dove sono riportati i voti.

Viene quindi vanificata anche la paura del senatore Romano che possono nascere delle particolari disposizioni di legge. Voglio rispondergli che le disposizioni le fa il Parlamento e che possono sempre nascere disposizioni nuove. Non vedo perciò come possa nascere questo pericolo.

ROMANO. Perchè si deve dire per forza: laureato in lettere, giurisprudenza o altro?

BERTOLA, *relatore*. Si possono emettere delle disposizioni di legge per cui potranno accedere alla carriera amministrativa, ad esempio, coloro che sono laureati in legge e che avranno sostenuto esami di diritto amministrativo o costituzionale.

ROMANO. Sarebbe incostituzionale in questo momento una disposizione del genere.

BERTOLA, *relatore*. Non sono un costituzionalista, ma non mi sembra che si corra questo pericolo. Ad ogni modo questo non è stato fatto per favorire nessuno, ma come atto di sincerità. Abbiamo lasciato larga libertà agli studenti — non totale — nell'elaborare piani di studio. Benissimo, però allo studente chiediamo anche la sincerità. Forse che lo studente ha vergogna di dire quali sono le prove che ha superato? Insegniamo quindi agli studenti la responsabilità delle scelte: hanno fatto una scelta, assumano la responsabilità. (*Interruzione del senatore Cinciari Rodano Maria Lisa*). E questo è anche un vantaggio per quegli studenti (forse pochi ma ve ne sono) che sostengono più prove di quanto stabilito come minimo e che non risultano nel loro documento. Con questo comma ciò risulterà ed è giusto: se un giovane ha dimostrato di applicarsi di più, se ha superato delle prove di accertamento è giusto che possa documentarlo. In questo senso, quindi, si tratta di un atto che va a vantaggio degli studenti seri che credo rappresentino la grande maggioranza degli studenti italiani.

Credo, con questo ultimo argomento, di aver espresso il parere su tutti gli emendamenti, compreso il 15.3 che viene assorbito. Il senatore Carraro mi esonera da ogni altra giustificazione. Ci è sembrato un comma utile; certo se si togliesse non accadrebbe nulla, però ci è sembrato opportuno. Esaminiamo ora il caso di chi ha fatto un corso di studi, completo o non completo, cioè sia che ha ottenuto la laurea o no, e vuole iscriversi ad un altro corso di laurea. Allora quella parte di cultura che ha dimostrato di avere è giusto che venga valutata. Da chi? Certo qualcuno deve valutarla. È il dipartimento che deve farlo, ma siccome si tratta di prove che riguardano dipartimenti diversi, è giusto che intervenga una commissione interdipartimentale. È molto semplice.

Per questi motivi, dunque, il relatore non accetta gli emendamenti che chiedono la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Molto brevemente, signor Presidente. La discussione che si è svolta sull'articolo 15 e sui singoli emendamenti si è incentrata particolarmente su due punti essenziali. Il primo riguarda l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Nella mia replica già ebbi occasione di dire che l'abolizione del valore legale del titolo di studio non sarebbe concepibile se non all'interno di una modifica di tutto il sistema, che investe a monte la scuola secondaria superiore e a valle il sistema dell'accesso alle pubbliche amministrazioni e ai concorsi. Ma soprattutto non sarebbe ammissibile senza aver attuato prima una grossa politica del diritto allo studio, che vanifichi il rischio o almeno il sospetto che attraverso l'abolizione del valore legale del titolo di studio si voglia privilegiare una scuola non statale rispetto a quella statale.

Ecco perchè non costituisce, a mio avviso, un problema di oggi. Per queste ragioni ritengo che si debba esprimere parere contrario al sistema degli articoli presentati dal Gruppo liberale che riguardano questo punto, salvo — come ha affermato il relatore — quello che riguarda il dottorato di ricerca che forse è il caso di affrontare in sede di discussione sul dottorato di ricerca.

Diverso è l'altro punto che è stato messo in discussione e che emerge in relazione all'emendamento presentato dai senatori Romano, Sotgiu, Renda ed altri, che vuole sopprimere il comma con il quale si fissa la trasparenza del titolo di studio, che non è l'abolizione del valore legale del titolo ma quell'atto di sincerità di cui parlava il relatore; atto di sincerità e di responsabilizzazione non solo per gli studenti ma anche per i dipartimenti, per i consigli di dipartimento, i quali troveranno in questa trasparenza un motivo, uno stimolo per la loro azione, per il loro modo di gestire la politica dei piani di studio. Credo che non ci sia niente di male, che sia un fatto di serietà che è giusto mantenere e per tale motivo sono contrario a questo emendamento soppressivo.

Per tutto il resto, conseguentemente, mi rimetto a quanto ha detto il relatore; d'altronde condivido pienamente la sua esposizione. Sono contrario al sistema di articoli presentati dal Gruppo liberale, e quindi agli emendamenti 15.4 e 15.5. Sono invece favorevole agli emendamenti 15.7, 15.8, 15.10 e 15.9, del senatore Bertola, mentre sono contrario a tutti gli altri emendamenti che non siano stati ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione degli emendamenti 15.4 e 15.5?

BERGAMASCO. Su tutti gli articoli interessati dall'emendamento 15.4 che, come diceva l'onorevole Ministro, costituiscono un sistema, di fronte al parere contrario della Commissione e del Governo, non insistiamo, con due precisazioni.

La prima riguarda il dottorato di ricerca del quale, come è stato detto, si potrà riparlare in altra sede quando si parlerà appunto del dottorato di ricerca. La seconda riguarda la vessata questione dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio, per la quale il relatore ha detto di non essere in linea di principio contrario, ma di essere contrario in questo momento, in questa sede e per le implicazioni che la misura avrebbe riguardo ad altre leggi e ad altre norme, sia per quanto concerne i concorsi per i posti di pubblico impiego, sia per quanto concerne l'abilitazione alle carriere professionali e via di seguito.

Il relatore ci aveva appunto invitati a prendere un'iniziativa separata. Facciamo presente che tale iniziativa è già stata presa, poichè abbiamo presentato il disegno di legge n. 1638 che si riferisce appunto all'abolizione del valore legale dei titoli di studio e all'emanazione delle norme legislative sulla disciplina dei concorsi. Quindi ci riserviamo in quella sede di riprendere la questione; per intanto non insistiamo nei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Pellicanò, insiste per la votazione dell'emendamento 15.16?

PELLICANO'. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.7 del senatore Bertola, emendamento che è stato modificato dallo stesso proponente nel senso di sostituirvi le parole: « del rispettivo corso di laurea o di diploma » con le altre: « nominata con le modalità previste dallo statuto ».

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Una brevissima dichiarazione di voto, onorevole Presidente. Come già ha accennato il collega relatore, qui c'è la grande questione, che direi è anche di moralità pubblica, dell'attuazione concreta del sistema delle « tesi di laurea ». Io mi riferisco a vissute esperienze e ritengo che nel tempo il sistema si sia andato deteriorando. Credo altresì che non si possa fare di ogni erba un fascio e generalizzare a tutti i casi, ma indubbiamente basta valicare le porte delle università, quali sono oggi, per rendersi conto che, specialmente in certe facoltà, il sistema delle tesi di laurea si presta a grosse deformazioni clientelari o di falsificazione, o di corruzione, eccetera.

Ho chiesto la parola, signor Presidente, per giustificare il mio voto favorevole a questo emendamento, per il significato che esso ha. Quanto a tesi di laurea, la legge non si riferisce — e questo vorrei che chiaramente venisse fuori dai lavori parlamentari — a una qualsiasi relazione finale, ma a ragion veduta si richiede « un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti ». Questa è la volontà precisa della legge.

Nel sistema dei dipartimenti, nel sistema della responsabilizzazione delle scelte culturali, nel sistema delle nuove articolazioni didattiche, si vuole che tale elaborato sia il frutto di una collaborazione di ricerca, tra colui che lo presenta alla fine dei suoi studi e i docenti che lo hanno assistito e seguito nel corso di esso.

Con questa dichiarazione per il mio voto favorevole, sottolineo appunto la volontà

nuova e precisa, di eliminare con la nuova legge un andazzo che tutti riteniamo gravemente negativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 15.7 del senatore Bertola con la modifica da lui stesso proposta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Pellicanò, insiste per la votazione dell'emendamento 15.17?

P E L L I C A N O ' . Signor Presidente, dato che l'onorevole relatore ha accettato la sostanza del nostro emendamento apportando una modifica all'emendamento 15.7, ritiriamo l'emendamento 15.17.

P R E S I D E N T E . Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 15.2?

D I N A R O . Il nostro emendamento è stato sostanzialmente accolto dalla Commissione con il rinvio allo statuto, quindi lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.8/1, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.12 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, è stato ritirato. L'emendamento 15.6, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, è invece precluso. Inoltre l'emenda-

mento 15.1 del senatore Trabucchi è decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Romano e da altri senatori.

M O R L I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M O R L I N O .** Desidero soltanto trasformare nella forma di una dichiarazione di voto quanto da me espresso nella interruzione fatta durante l'intervento del collega Piovano, relatore di minoranza.

Condivido molte delle argomentazioni che sono state svolte. Da parte del mio Gruppo sarebbe stata la cosa più naturale accogliere tutta la serie degli emendamenti che sono stati portati avanti da parte comunista; ma noi siamo coerenti con la situazione che si è determinata in questa Assemblea, dove tutti i Gruppi hanno posto come una pregiudiziale indiscutibile la difesa del valore legale del titolo di studio. Nonostante noi avessimo cercato su questo terreno di inaugurare un discorso e un dibattito serio, la risposta è stata data soltanto in termini pregiudiziali affermandosi che da parte nostra la proposta di discutere il tema del valore legale del titolo di studio rappresentava solo un tentativo di squalificazione dell'università. E sono sicuro che domani, negli organi di stampa, questa nostra dichiarazione di voto verrà qualificata come tale.

Invece il Gruppo della Democrazia cristiana, come già ha fatto con l'intervento del senatore Carraro, si è reso conto della realtà della composizione di questa Assemblea e della impossibilità di stabilire un dialogo costruttivo, privo di vecchi pregiudizi o di chissà quali presunte novità pregiudizianti di chissà quale configurazione di una diversa società; tra l'altro si era anche criticato il fatto che questa legge mancasse di un motivo ispiratore di fondo nei confronti di una diversa immagine di società da costruire. Ad un certo momento ci troviamo di fronte a un emendamento con il quale si chiede di bloccare il tipo di diploma e il tipo di titolo

di studio a questa tabella così costituita, mentre poi si chiede e si afferma che bisogna avere i piani di studio scelti liberamente, che la nuova università deve essere dipartimentale e che deve scomparire ogni suggestione di ritorno alle vecchie facoltà.

Onorevoli colleghi, in questo caso la contraddizione sicuramente non è del Gruppo della Democrazia cristiana, ma di tutti quei Gruppi, a partire dal principale Gruppo di opposizione, che non hanno accettato il discorso, che noi portavamo avanti — e il relatore lo ricorda con molto garbo — non in modo avventato, improvvisato, ma in modo graduale e costruttivo, del superamento del valore legale dei titoli di studio.

Noi coerentemente voteremo gli articoli che riguardano il valore legale del titolo di studio perchè siamo un partito di collaborazione democratica e teniamo conto della composizione dell'Assemblea. Questa contraddizione però, che stamane avete denunciato, dovete ascriverla al pregiudizio che vi ha impedito di accogliere un dialogo su questo argomento.

È evidente che una università che deve rilasciare un atto amministrativo come è la laurea, avente valore legale, deve osservare, rigido o meno rigido, un procedimento che porti a questo atto finale amministrativo che è la laurea. Ed è chiarissimo che tutto quanto di nuovo vogliamo costruire nell'università come comunità di ricerca, di studio e di insegnamento, contraddice al procedimento amministrativo; ma nella misura in cui si prevede come punto terminale degli studi universitari un atto amministrativo, il fatto procedimentale avrà sempre una sua incidenza, noi ci auguriamo, non opprimente su tutto ciò che di vitale è rappresentato da una istituzione di alta cultura.

Ci auguriamo — e questo è il punto fondamentale — che il tipo di autonomia che abbiamo garantito all'università, il tipo di diretta partecipazione che gli studenti delle nuove generazioni avranno, tutto quello che di nuovo la stessa cultura della nuova università riuscirà ad elaborare in una società priva di vecchi pregiudizi finisca per darci ragione. La contraddizione, però, è la vostra e non la nostra.

CINCIARI RODANO MARIA L I S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* CINCIARI RODANO MARIA L I S A . Onorevole Presidente, non era nelle mie intenzioni, ma vorrei rispondere ad alcune osservazioni testè fatte dal senatore Morlino. Senatore Morlino, non mi sembra che si possa in questa sede ed in questo momento invocare una presunta contraddizione del nostro Gruppo in merito alla questione del valore legale del titolo di studio.

Mi sembra che la questione del valore legale del titolo di studio non possa essere in discussione. Dal momento che abbiamo attribuito alle università il compito di rilasciare titoli aventi valore legale, vuol dire che attribuiamo alle università stesse la capacità di valutare, nella loro autonomia, i contenuti e la validità della preparazione culturale, scientifica e professionale che lo studente ha acquisito durante gli anni trascorsi nell'università.

Mi consenta, senatore Morlino, questa valutazione, contrariamente a ciò che ella ha affermato, sarà tanto meglio compiuta e l'università sarà tanto meglio in grado di farla, quanto più l'attività universitaria si svolgerà nell'ambito dei dipartimenti, in quelle forme di didattica nuova, di lavoro per gruppi, di ricerche interdisciplinari, di esperienze di tirocinio pratico sulle quali abbiamo insistito con tutto il complesso dei nostri emendamenti, che consentono di dare una valutazione della capacità e del grado di preparazione culturale e scientifica acquisito dallo studente assai più approfondita di quanto non lo consenta una verifica meramente formale dei risultati.

Quindi, lungi dall'esserci una contraddizione, riteniamo che, una volta che si sia stabilito che attribuiamo alle università questo compito, non si tratta poi di formalizzare, ma anzi di ottenere una reale e sostanziale capacità dell'università di dare questa valutazione.

Venendo alla questione per la quale avevo chiesto la parola, cioè al voto sugli emendamenti soppressivi del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 15, vorrei, per quel che riguarda la questione dell'ultimo comma, chiederle, onorevole relatore, se è proprio indispensabile e necessario che sovraccarichiamo la legge di una serie di prescrizioni di contenuto regolamentare. Sarebbe veramente scandaloso che il modo con cui debbono essere giudicati gli esami sostenuti, ai fini di un altro tipo di laurea, venga stabilito dagli statuti: dobbiamo proprio scrivere nella legge che la valutazione della validità di quegli esami rispetto ad un altro tipo di laurea, deve essere fatta in quel modo? Mi sembra che con questo tipo di minuzia regolamentare la legge venga inutilmente appesantita.

Quindi il motivo sostanziale della soppressione dell'ultimo comma è di non fare di questa legge di riforma una legge in cui i principi informatori generali si disperdono in una congerie di norme di tipo strettamente regolamentare e in cui i criteri di autonomia che abbiamo definito finiscono per essere svuotati per il fatto che non lasciamo assolutamente nulla che non sia definito dagli statuti.

Per quel che concerne il penultimo comma, la questione è seria e le affermazioni dell'onorevole relatore e del Ministro confermano le preoccupazioni in base alle quali avevamo presentato la proposta soppressiva.

Il relatore dice: dobbiamo dare una prova di sincerità e l'onorevole Ministro non a caso ha sottolineato: questa prova di sincerità non la vogliamo soltanto per gli studenti, ma la chiediamo anche ai dipartimenti.

Abbiamo stabilito che il dipartimento propone piani di studio alternativi, che lo studente ha facoltà di modificare questi piani di studio, che le modifiche a questi piani di studio possono essere accolte o respinte. Una volta che ciò è avvenuto e una volta che l'università conferisce la laurea, è chiaro che questa ha valore legale e che la responsabilità del contenuto della laurea stessa il dipartimento e l'ateneo se la sono assunta proprio nel momento in cui hanno approvato il piano di studio; allora vogliamo — l'onorevole

relatore l'ha detto con chiarezza — porre un limite alla scelta dello studente o quanto meno incoraggiare lo studente — il senatore Bertola ha detto — a dare più esami di quelli previsti o a dare quegli esami che può presumere che, essendo elencati poi nel diploma di laurea, gli offriranno maggiori possibilità di impiego; cioè si condiziona molto la scelta culturale e scientifica dello studente rispetto a quello che offre il mercato allo esterno.

Mi sembra che questo sia un modo per violare sostanzialmente lo spirito delle norme sulla liberalizzazione. Peggio ancora se si dà l'interpretazione dell'onorevole Ministro, perchè allora la cosa non è soltanto punitiva nei confronti degli studenti (ai quali diciamo: vi abbiamo dato la liberalizzazione ma attenti perchè quando dovrete andare a lavorare tenete conto che gli esami da voi scelti potranno condizionare il vostro futuro lavoro); ma, secondo l'affermazione dell'onorevole Ministro, si dice, peggio ancora, ai dipartimenti: potete approvare piani di studio modificati dagli studenti, ma vi invitiamo a farlo il meno possibile perchè, siccome sui diplomi di laurea saranno scritti gli esami sostenuti dagli studenti e siccome voi sarete responsabili di aver approvato quei determinati piani di studio, vi esporrete ad un particolare tipo di critica o al fatto che quelle lauree conseguite seguendo quei piani di studio non trovino poi uno sbocco effettivo sul mercato. Questo insieme di motivi quindi ci conferma della validità della nostra proposta, per cui vorremmo invitare i colleghi a riflettere. Quando ieri sera abbiamo discusso sulle norme relative ai piani di studio, e quando ho chiesto se intendiamo qui reintrodurre una distinzione tra materie fondamentali e complementari, o è veramente pleonastico dire che i dipartimenti formulano i piani di studio nell'ambito delle indicazioni fornite dalla legge, si è detto che non si voleva in alcun modo modificare lo spirito dei principi della liberalizzazione. È chiaro che nella pratica dovremo poi fare uno sforzo, ma dobbiamo lasciare alle forze culturali, alla loro responsabilità, al consenso degli studenti, alla maturazione che avverrà nella nuova vita universitaria di evitare

gli eccessi. Se invece ora non venisse accolto il nostro emendamento soppressivo del penultimo comma, veramente entreremmo profondamente in contraddizione con quanto è stato affermato ieri.

C O D I G N O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Non intendevo intervenire, ma dopo le dichiarazioni del senatore Morlino e della collega Maria Lisa Cinciarri Rodano credo sia necessario ribadire le posizioni del nostro Gruppo. Ho l'impressione che la contraddizione rilevata dal senatore Morlino, indicando l'opposizione, ma forse con l'occhio sinistro indicando anche una parte della maggioranza, non esista, perchè per la verità se una contraddizione c'è, è tra il concetto di autonomia universitaria che è stato così decisamente ribadito, particolarmente da parte democristiana, e la necessaria conseguenza che si dovrebbe trarre da questa autonomia per quanto riguarda il valore legale dei titoli.

Se ci siamo orientati e ci orientiamo verso una legge che dia il maggiore spazio possibile all'autonomia universitaria, con ciò intendiamo compiere un atto di fiducia verso la università, alla quale affidiamo il compito di assicurare il Paese che i titoli da essa rilasciati sono scientificamente e professionalmente validi per la successiva utilizzazione nel Paese stesso. Trasferiamo cioè — è questa la novità — quanto più possibile dalla rigida norma legislativa alla più articolata volontà dell'università la decisione dei modi attraverso i quali si realizza un titolo di studio. Quando abbiamo, con la legge 910, dato corso alla liberalizzazione dei piani di studio, abbiamo affermato che non esiste nessuna legge al mondo che possa stabilire qual è il tipo di formazione culturale necessaria, indispensabile e univoca per ottenere un certo titolo di studio, perchè vi possono essere diverse strade di formazione culturale per ottenere quel medesimo titolo. Quali sono queste diverse strade? Possiamo noi, come Parlamento, presumere di indicarle?

No, non abbiamo alcuna competenza per farlo; solo l'organo universitario lo può fare. Ecco perchè abbiamo attribuito da un lato all'organo universitario la possibilità di una pluralità di vie culturali per realizzare un titolo di studio; dall'altra abbiamo responsabilizzato lo studente dicendo: anche tu hai la tua parola da dire; l'università ti dice che per questo titolo puoi seguire queste diverse strade ma tu, studente, se hai particolari interessi, puoi benissimo modificarle, ferma restando la finale responsabilità dell'università nello stabilire se la tua proposta sia o meno valida. Quindi mi pare veramente assai strano che si parli di contraddizione tra la ferma decisione di mantenere il valore legale dei titoli, che noi affermiamo, e alcune proposte che possono essere più o meno accettabili sul piano dell'opportunità quando invece la contraddizione sta tra la conclamata autonomia, cioè il riconoscimento di tutti i poteri decisionali in sede scientifica all'università, e la volontà, invece, di togliere alla università il valore fondamentale delle sue decisioni, per quanto riguarda il valore legale dei titoli.

Ora io credo che se è vero, come mi pare sia, che la formazione culturale è un fatto in cui nè il Legislativo, nè tanto meno l'Esecutivo possono intervenire, in quanto questi possono intervenire solo nell'indicazione dei titoli e dei contenuti generici di questi titoli ma non nel modo di formazione culturale specifico per la loro acquisizione, credo che vi sia un ritornante errore nel confondere il momento della formazione culturale universitaria e il momento della successiva preparazione professionale; tanto è vero che in un successivo articolo, se non sbaglio il 17, la Commissione ha proposto giustamente che dopo la laurea l'università possa e debba partecipare a un momento ulteriore di formazione specifica professionale e che per quel momento si debba prevedere un regolamento ministeriale per quanto riguarda appunto la natura delle conoscenze tecniche necessarie.

In altre parole, onorevoli colleghi, per fare l'insegnante occorre avere una formazione culturale che l'università indica in modo autonomo, per fare poi quel particolare inse-

gnante sul piano professionale ci deve essere un anno di formazione specifica, pedagogica, per la quale è necessario che siano dettate norme precise dal potere legislativo o esecutivo che sia (dico l'insegnante, ma potrei dire l'ingegnere, il medico: è sempre la stessa cosa). Diversamente verremmo veramente a colpire la natura dell'insegnamento universitario che non può essere un insegnamento semplicemente professionale, ma un insegnamento che crea il retroterra culturale necessario alla formazione professionale. Mi pare che questa sia la distinzione fondamentale, che non possiamo mai dimenticare, tra insegnamento universitario e formazione professionale successiva.

Detto questo, vorrei solo aggiungere che non vedo nessuna violazione — e vi sarei particolarmente sensibile perchè sono persuaso che la 910 sia stato un atto coraggioso anche se ha manifestato alcuni difetti nella sua applicazione — della liberalizzazione con l'accoglimento di questi emendamenti. La liberalizzazione resta integra, i piani sono alternativi, vale a dire le università hanno la responsabilità di proporre vari piani, lo studente continua a mantenere pienamente la sua responsabilità limitata, come per la 910, dalla decisione definitiva del dipartimento. Solo un dubbio, che per altro per mio conto ho risolto in senso opposto a quello in cui l'ha risolto il senatore Cinciari Rodano, potrebbe derivare dall'interpretazione che diamo al quarto comma laddove si dice che le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studi prescelto. Il senatore Cinciari Rodano ha interpretato questo comma come una specie di camicia di Nesso...

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Me lo hanno fatto interpretare così le cose dette dal senatore Bertola e dall'onorevole Ministro.

CODIGNOLA. Ognuno di noi deve dare una interpretazione a questo comma. Personalmente non credo in modo assoluto che esso rappresenti una limitazione: almeno per mio conto, l'ho inteso in senso contrario.

Infatti attualmente la richiesta di certificazione dell'iter universitario seguito e degli esami compiuti può essere rivolta in ogni momento da qualsiasi persona o azienda nei confronti di un laureato. E viene rilasciato un attestato nel quale sono indicati non soltanto gli esami che sono stati superati ma i voti riportati in ciascuno di questi esami. Secondo me, proprio l'indicazione dei singoli voti può attribuire un aspetto discriminante all'attuale sistema. Con la nostra proposta...

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non è che questo articolo abolisca l'attestato.

CODIGNOLA. Non abolisce certamente l'attestato ma lo rende probabilmente più inutile perchè, se è vero che l'attestazione di laurea indica quali sono gli esami, le discipline che sono state particolarmente seguite dallo studente, in molti casi è probabile che renda inutile la richiesta di attestato più analitico. Quindi la norma intende solo alleggerire la prassi attuale, che prevede i voti oltre alle indicazioni delle discipline e degli esami.

Solo in questo senso siamo favorevoli alla proposta del senatore Bertola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Romano ed altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Piovano, insiste nella votazione dell'emendamento 15.15?

PIOVANO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.15 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.3 è stato ritirato dal senatore Dinaro.

Metto quindi ai voti l'emendamento 15.10, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', *Segretario:*

Art. 16.

(Nuovi corsi di laurea e di diploma)

Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, le relative richieste sono presentate dalle università, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, al Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni a tal fine necessarie, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale. La successiva delibera istitutiva, del consiglio di ateneo, è sottoposta all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, il quale previamente accerta che le sopramenzionate condizioni siano state osservate.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

16.3 SOTGIU, ROMANO, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, CUCU, PELLICANÒ, NALDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea o di diploma ed in genere l'istituzione di nuovi corsi di studio o di ricerca deve avvenire mediante riforma dello statuto di ateneo.

Il Ministro può richiedere parere al Consiglio Nazionale Universitario allo scopo di verificare se presso le università, che abbiano richiesto le innovazioni di cui al comma precedente, ricorrano le condizioni richieste dalla legge per il buon andamento dei corsi da istituire ».

16.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Istituzione di corsi di laurea e di diploma)

Le proposte per l'istituzione, presso una sede universitaria, di nuovi corsi di laurea o di diploma, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, sono previamente sottoposte all'esame del CNU, che indica le condizioni necessarie, e del Ministro per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione.

La relativa delibera istitutiva segue la procedura prevista dall'articolo 4, semprechè siano state osservate le prescrizioni del comma precedente ».

16.4 CIFARELLI, CODIGNOLA, SPIGAROLI

Al primo periodo, infine, dopo la parola: « dipartimentale », aggiungere le altre: « e alla necessità che possano essere impartiti gli insegnamenti fondamentali ».

16.1 TRABUCCHI

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 16 disciplina l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma e le modalità per queste istituzioni. Proponiamo di sostituire il testo della Commissione con il seguente: « L'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diplomi e in genere l'istituzione di nuovi corsi di studio o di ricerca deve avvenire mediante la riforma dello statuto di ateneo.

« Il Ministro può richiedere parere al Consiglio nazionale universitario allo scopo di verificare se presso le università, che abbiano richiesto le innovazioni di cui al comma precedente, ricorrano le condizioni richieste dalla legge per il buon andamento dei corsi da istituire ».

Questa la nostra proposta di emendamento. Ci sembra infatti, onorevoli colleghi, che la sede idonea per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma sia appunto lo statuto di ciascuna università, nel quale dovranno pure venire indicati i corsi di laurea, di diploma e così via. Nel testo approvato dalla Commissione invece, manca qualsiasi riferimento in proposito. Ecco perchè abbiamo presentato quest'emendamento. Grazie.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Vorrei illustrare con poche parole — giacchè poche ne servono — l'emendamento 16.4 che prevede l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma. Chi raffronta il testo della Commissione con l'emendamento a firma mia e dei senatori Codignola e Spigaroli, noterà che le novità sono in sostanza due. Anzitutto, viene meglio precisata la funzione del consiglio na-

zionale universitario, al quale devono essere avanzate le proposte per l'istituzione, presso una sede universitaria, di nuovi corsi di laurea o di diploma, per ottenere l'esame tecnico, in una visione di insieme. Tale esame non esula dal sistema normativo generale, per cui il CNU ha sempre una funzione consultiva e collaborativa, senza sostituirsi nè al potere legislativo nè al potere regolamentare. Inoltre, tale richiesta deve essere avanzata anche al ministro della pubblica istruzione (e questa è l'altra novità dell'emendamento), per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione. Si è voluta cioè richiamare in questa sede l'esigenza che sta nel fondo di tutta questa legge, che ne vuole essere il pilastro fondamentale. Siccome non possiamo continuare nell'attuale andazzo disordinato di creazioni di nuove università o di nuovi settori di università, o di nuovi corsi di laurea, con quest'emendamento vogliamo porre il ministro in grado di esplicitare subito la sua responsabilità politica con riferimento alla programmazione universitaria che sappiamo doversi raccordare alla programmazione nazionale.

Infine, proponiamo di dire: « La relativa delibera istitutiva segue la procedura prevista dall'articolo 4, sempre che siano state osservate le prescrizioni del comma precedente »; intendendo in tal modo che l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma rientra nella disciplina generale dell'articolo 4, che il Senato ha già approvato dopo ampia discussione.

In sostanza, nel nuovo testo dell'articolo, mentre vengono meglio precisate le funzioni del CNU viene istituito un pre-esame del ministro per quel che riguarda la concretizzazione di specie delle esigenze della programmazione universitaria. Le funzioni poi del ministro e del CNU con riferimento alla sistematica dell'articolo 4 non richiedono in questa sede ulteriore illustrazione.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, vorrei far osservare al senatore Dinero che poichè il relatore accetta l'emendamento Cifarelli, Codignola e Spigaroli, illustrato poc'anzi dal senatore Cifarelli, buona parte di quanto viene proposto con il suo emendamento è assorbito in quell'emendamento in quanto si fa appello allo statuto.

Devo far notare però che la proposta contenuta nell'emendamento Cifarelli, Codignola e Spigaroli diventa naturale dopo quanto abbiamo detto a proposito dei poteri del Ministro rispetto allo statuto.

Rispetto agli statuti universitari, infatti, abbiamo dato al ministro solo un potere di intervento per motivi di legittimità; qui siamo invece nel merito. Allora non si può più dire che il ministro interviene richiedendo il parere del CNU perchè non ha il potere. Ecco perchè è stata studiata questa doppia fase: nella prima fase l'intervento del ministro diventa giustificato per le esigenze di programmazione. Ecco allora che può intervenire per motivi di legittimità, ma perchè si fa appello alle esigenze di una programmazione. La programmazione è importante ed intuibile. Prima di creare nuove lauree occorre guardarsi intorno per vedere se sono utili alla società. Intendo dire « creare nuove lauree » ma in altre università, perchè si parla sempre di corsi di lauree già esistenti.

Pregherei in conclusione il senatore Dinero — se possibile — di ritirare il suo emendamento perchè buona parte è assorbito dall'emendamento del senatore Cifarelli, Codignola e Spigaroli, che il relatore accetta.

D I N A R O . Ritiriamo l'emendamento 16.2.

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento 16.1, del senatore Trabucchi

è da considerarsi decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 16.4.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole all'emendamento 16.4, che è stato illustrato, con motivazioni che mi trovano consenziente, dal senatore Cifarelli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Cifarelli e da altri senatori, sostitutivo dell'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono state presentate le seguenti relazioni: dai senatori Formica e Fada sul disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 » (1660), e dal senatore Zugno sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 » (1661).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O ' , *Segretario:*

FABRETTI, TOMASUCCI, MANENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Proseguendo nell'impunita azione teppistica e criminosa contro sedi di partiti e di organizzazioni sindacali democratiche ed antifasciste nell'Umbria, nelle Marche ed in molte altre loca-

lità del Paese, nella notte del 14 aprile 1971 una squadraccia fascista ha devastato ed incendiato la sede della federazione provinciale del PCI di Macerata, mettendo in gravissimo pericolo la vita ed i beni di numerose famiglie di cittadini abitanti nello stabile.

Poichè è evidente il fine politico, apertamente reazionario, tendente ad ostacolare, con mezzi e metodi criminali, lo sviluppo democratico delle lotte operaie e contadine in corso in dette regioni per il lavoro, le riforme ed il superamento della mezzadria con l'affittanza, mediante l'estensione dell'ultima legge su tale argomento, a cui si oppongono con ogni mezzo agrari e reazionari di varia ispirazione politica, gli interroganti chiedono di sapere quale azione energica ed immediata il Ministro intende svolgere per scoprire e punire esemplarmente, secondo le vigenti leggi, gli esecutori ed i mandanti di tale atto criminale, che ha provocato vivissima indignazione tra tutti gli antifascisti, onde assicurare e garantire il regolare sviluppo delle attività democratiche, stroncando ogni iniziativa provocatoria. (int. or. - 2307)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

DALVIT, SEGNANA, SPAGNOLLI, BERLANDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se esistono programmi precisi per rendere possibili, anche nelle zone di montagna che ancora non ne fruiscono, la ricezione sui due canali di tutte le trasmissioni televisive in bianco e nero.

La domanda si pone in relazione alle dichiarazioni rese dal Ministro in occasione della discussione del bilancio del suo Ministero, secondo le quali esistono possibilità di prossimo avvio delle trasmissioni televisive a colori.

In particolare, gli interroganti desiderano conoscere i piani di intervento per il territorio della provincia di Trento. (int. scr. - 5047)

PEGORARO. — *Al Ministro dell'interno.* — In riferimento all'attentato fascista alla sede del Partito comunista italiano di Este (in provincia di Padova), che nella notte tra l'8 ed il 9 aprile 1971 è stata incendiata e totalmente distrutta, con gravi pericoli per le sovrastanti abitazioni, ed al susseguirsi nella zona dell'estense di simili « bravate » che trovano alimento in una situazione in cui il Movimento sociale italiano e la CISNAL sono protetti e foraggiati dai padroni UTITA, del gruppo « SNIA-Viscosa », si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti sono già stati presi o si intendono prendere per identificare i responsabili e per evitare il ripetersi di simili atti che offendono la coscienza democratica dei cittadini tutti. (int. scr. - 5048)

**Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 19 aprile 1971**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 19 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (1660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (1661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari